

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.	
<p>AZZARO: Inquadramento nei ruoli del personale statale (4-17680) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)</p> <p>BOFFARDI INES: Imposte sui redditi ospedalieri (4-18387) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p> <p>CARADONNA: Cartiera tiburtina di Pontelucano di Tivoli (Roma) (4-18750) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>CARTA: Parametri retributivi tecnici al personale della MCTC (4-18415) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p> <p>CASSANDRO: Disciplina unitaria dei contratti di assicurazione (4-18604) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>CIRILLO: Cartiera di Ponte San Valentino (Benevento) (4-17158) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)</p> <p>CORTI: Servizio di trasporto merci adottato dalle Ferrovie dello Stato (4-18884) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p> <p>COTTONE: Zucchero ad uso zootecnico (4-18342) (risponde NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)</p> <p>D'ANGELO: Esazione degli onorari e competenze del personale dell'Avvocatura dello Stato (4-19653) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)</p> <p>D'AURIA: Elettrificazione di Forio d'Ischia (Napoli) (4-18805) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p>	<p>PAG.</p> <p>8258</p> <p>8259</p> <p>8260</p> <p>8261</p> <p>8261</p> <p>8262</p> <p>8263</p> <p>8263</p> <p>8264</p> <p>8264</p>	<p>DEGAN: Trattamento economico del personale militare delle capitanerie di porto (4-12599) (risponde ATTAGUILE, <i>Ministro della marina mercantile</i>)</p> <p>DELLA BRIOTTA: Vendita degli alimentari a peso netto (4-18828) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>DI PRIMIO: Inquadramento nei ruoli del personale statale (4-18317) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)</p> <p>FRANCHI: Situazione del personale della ditta Sice-Ursella di Panellia di Sedegliano (Udine) (4-18565) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>FRANCHI: Zona industriale di Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento (Pordenone) (4-18566) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)</p> <p>FRANCHI: Casello ferroviario n. 17 di Cascina Rinaldi (Trieste) (4-18833) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)</p> <p>GRANATA: Dotazione idrica del comune di Valledlunga (Caltanissetta) (4-15503) (risponde TAVIANI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i>)</p> <p>IANNIELLO: Inquadramento nei ruoli del personale statale (4-15024) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)</p> <p>IANNIELLO: Adeguamento alle leggi antimog della centrale termica dell'ufficio tecnico erariale di Napoli (4-18321) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p> <p>JACAZZI: Situazione fiscale di Moccia Giuseppe di Afragola (Napoli) (4-15914) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)</p>	<p>8265</p> <p>8266</p> <p>8267</p> <p>8267</p> <p>8268</p> <p>8269</p> <p>8270</p> <p>8270</p> <p>8271</p> <p>8272</p>

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

PAG.	PAG.		
LIBERTINI: Ristrutturazione della Squibb di Roma (4-17170) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8272	SCIANATICO: Benefici combattentistici al personale delle ferrovie (4-18878) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8282
LIZZERO: Sciopero presso il calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) (4-18522) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8273	TEMPIA VALENTA: Lanificio Gallo-Rivelli di Adorno Micca (Vercelli) (4-18549) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8283
LOBIANCO: Edificio scolastico a Marcianise (Caserta) (4-18826) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8274	TRIPODI GIROLAMO: Accertamenti fiscali a carico di un'impresa edile di Locri (Reggio Calabria) (4-18775) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8283
LUZZATTO: Sciopero presso il calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) (4-18576) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8275	TRIPODI GIROLAMO: Ventilata vendita di un terreno dell'Amministrazione ferroviaria al sindaco di Montebello Jonico (Reggio Calabria) (4-18947) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8285
MENICACCI: Sagra musicale umbra (4-16990) (risponde MATTEOTTI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	8276	VETRONE: Statizzazione della ferrovia Benevento-Cancello (4-18984) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8286
PIGNI: Tessitura serica Bernasconi di Cernobbio (Como) (4-18731) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8277		
QUERCI: Indennità commerciali spettanti alle dogane (4-15781) (risponde PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>)	8277		
ROBERTI: Promozioni di personale dell'Amministrazione dei trasporti (4-18830) (risponde VIGLIANESI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	8278		
RUFFINI: Sistemazione giuridica del personale dell'Amministrazione della pubblica istruzione (4-17888) (risponde GASPARI, <i>Ministro per la riforma della pubblica amministrazione</i>)	8279		
SERVADEI: Vendita degli alimentari a peso netto (4-18141) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8279		
SERVADEI: Sollecito espletamento pratiche di pensioni di guerra (4-18410) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8280		
SERVELLO: Per una miglior tutela dei diritti d'autore (4-18743) (risponde ANTONIOZZI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>)	8280		
SERVELLO: Assicurazione sulla patente di guida (4-18892) (risponde GAVA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	8282		

AZZARO. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere i provvedimenti che il Governo intende adottare, in esecuzione all'accettazione dell'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 23 ottobre 1970, per consentire, per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, anche al personale di ruolo della pubblica amministrazione. (4-17680)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere percettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al ri-

guardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formulare, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Né può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro: GASPARI.

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se siano a conoscenza che da parte di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette sono stati effettuati accertamenti a carico di ospedali civili per presunti redditi di ricchezza mobile e imposta sulle società per gli anni successivi al 1965.

A tutti è ben noto che gli ospedali esplicano una funzione altamente sociale e umanitaria senza alcun fine di lucro poiché traggono origine da enti morali riconosciuti con regi decreti ed erano retti con le norme trattate dalle leggi sulle opere pie fino all'entrata in vigore della legge ospedaliera del 1968.

All'interrogante appare dubbia la possibilità di reddito degli ospedali anche per il vincolo di destinazione posto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, nella determinazione delle rette.

A tal fine fa presente che già la suprema corte di cassazione occupandosi del « presupposto dell'imposta », con sentenze 23 aprile 1969, n. 1310, 24 aprile 1969, nn. 1345 e 1346, e 27 ottobre 1965, n. 2272, ebbe a stabilire che l'imposta di ricchezza mobile non può

essere applicata quando vi sia coincidenza *ex lege* tra i proventi di una data attività e le spese occorrenti per il suo esercizio.

L'interrogante ricorda che per giurisprudenza costante non costituiscono reddito gli avanzi di gestione degli *automobil clubs*, dei consorzi, e degli enti comunali di consumo, pertanto chiede al ministro di conoscere per quali motivi tali enti debbano avere un trattamento tributario diverso dagli ospedali, e se il ministro, attesa la grave situazione finanziaria in cui versano gli ospedali per il ritardo dei pagamenti degli istituti assistenziali, nonché per la obiettiva incertezza sulla esistenza dell'obbligazione tributaria, non ritenga opportuno dare disposizioni agli uffici distrettuali delle imposte dirette affinché evitino le iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 175 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, come già ebbe a verificarsi con circolare 28 dicembre 1959, n. 84, in sede di prima applicazione del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e quanto meno se non ritenga di provvedere per una sanatoria della situazione qualora sia esplicitamente disposto che gli avanzi di gestione degli enti in questione costituiscano reddito inteso nel senso voluto dalla legge fiscale.

L'interrogante fa presente l'urgenza del provvedimento richiesto poiché alla scadenza di agosto 1971, alcuni ospedali verrebbero ad essere gravati di milioni di imposte, allo stato degli atti non dovute, e soprattutto sarebbero costretti a sopportare deprecabili pignoramenti esattoriali. (4-18387)

RISPOSTA. — L'acquisizione all'imposta di ricchezza mobile degli eventuali redditi conseguiti dagli istituti ospedalieri, trova fondamento nel principio sancito dall'articolo 81 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, che, nello identificare il presupposto per l'applicazione del tributo mobiliare nella produzione di un reddito, non riconosce rilevanza alcuna né alla natura del soggetto, né all'assenza di finalità di lucro.

Considerato che i redditi dei suddetti istituti non rientrano né tra i proventi non soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico citato, né tra i redditi esenti dal tributo anzidetto, di cui al successivo articolo 84, non sembra possa validamente contestarsi la legittimità della pretesa degli uffici delle imposte, sempre che emerga, in sede consuntiva, una eccedenza fra i proventi conseguiti quali corrispettivo dei servizi ed i relativi costi fiscalmente deducibili.

Pertanto, la circostanza evidenziata circa il vincolo di destinazione delle rette, posto dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si appalesa non determinante ai fini tributari, dato che gli avanzi stessi sono tassabili in quanto esistono alla chiusura dell'esercizio, a nulla influendo che gli stessi siano destinati alla riduzione delle rette dei ricoverati poveri e di urgenza e ciò anche secondo il parere espresso dalla commissione centrale con decisioni del 19 gennaio 1962, n. 53112, e 12 maggio 1965, n. 76004.

Non risulta inoltre fondata l'affermazione contenuta nell'interrogazione secondo cui, per giurisprudenza costante, non costituiscono reddito gli avanzi di gestione degli *automobil clubs*, dei consorzi e degli enti comunali di consumo.

Per quanto riguarda gli *automobil clubs*, la tassabilità degli avanzi suddetti, oltre ad essere stata ribadita dalla circolare ministeriale 23 ottobre 1951, n. 352770, è stata confermata anche dalla commissione centrale con delibera del 15 dicembre 1958, n. 11014; così come per i consorzi vari, nei cui confronti detta tassabilità trova conferma in varie decisioni della stessa commissione centrale e della Corte di cassazione.

Relativamente agli enti comunali di consumo va per altro fatto presente che la sentenza della Corte di cassazione del 28 maggio 1966, n. 1397, non può trovare consenziente questa amministrazione, in quanto la destinazione degli utili, anche se prevista da una legge, non può influenzare il rapporto d'imposta, ove manchi una precisa norma di esenzione soggettiva.

In conclusione può affermarsi che la non assoggettabilità all'imposta mobiliare degli avanzi di gestione si verifica soltanto quando gli unici cespiti di entrata risultano essere i contributi annuali dei soci e quando gli enti stessi non svolgono attività produttive di reddito ma si limitano ad erogare le contribuzioni per le spese di gestione.

Se questa è la interpretazione che occorre dare alle disposizioni in esame, va però altrettanto sottolineato che questa amministrazione non ha trascurato di tenere in debita considerazione la particolare situazione degli istituti in parola e le loro necessità. A tal fine, infatti, nel quadro delle iniziative programmate dal Governo per una soluzione radicale del problema ospedaliero, è stato predisposto un disegno di legge, attualmente in corso di esame che prevede un particolare trattamento di favore, relativamente all'imposta di ric-

chezza mobile, nei confronti degli istituti di cura pubblica.

Tale trattamento consiste nell'esonerare dal tributo mobiliare i redditi degli ospedali pubblici e dei manicomi pubblici di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dei manicomi pubblici di cui alla legge 14 febbraio 1904, n. 36, e degli istituti di cura pubblici di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

CARADONNA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative intenda prendere per contribuire a risolvere la grave crisi in cui versa la Cartiera tiburtina sita in località Pontelucano di Tivoli (Roma).

L'interrogante fa presente che l'attività di detta cartiera è di notevole rilevanza per la economia della zona tiburtina impiegando tra l'altro oltre 130 dipendenti che da oltre 10 mesi vivono in condizioni di precarietà di lavoro con la minaccia continua della chiusura definitiva dello stabilimento. (4-18750)

RISPOSTA. — L'andamento del mercato cartario, che si è andato gradualmente appesantendo sino a raggiungere l'attuale fase critica, dovuta all'aumento dei costi e alla stasi delle vendite, ha avuto ripercussioni determinanti sulla situazione, già per sé difficile, delle Cartiere tiburtine.

Da circa una anno l'attività dello stabilimento si svolgeva a orario ridotto e agli operai il salario veniva integrato con le sovvenzioni della cassa integrazioni.

Poiché le perdite di esercizio (la società ha deliberato ben 5 aumenti di capitale al fine di sanare tali perdite), non accennavano a diminuire, ma anzi negli ultimi tempi raggiungevano 1 milione di lire circa al giorno, nell'assemblea straordinaria tenutasi il 15 luglio 1971 a Milano è stata deliberata la messa in liquidazione della società.

Gli azionisti, pur avendo ritenuto indifferibile il provvedimento di liquidazione, hanno dichiarato di essere disposti a facilitare qualunque intervento di nuovi azionisti che intendano sottoscrivere aumenti di capitale per consentire la regolare prosecuzione della vita della società e la revoca dello stato di liquidazione.

Nel far presente che è stato espresso parere favorevole per la emanazione del decreto interministeriale, ai sensi della legge 5 novembre 1968, n. 1115, dichiarante la crisi del

settore cartario nella provincia di Roma ai fini della concessione del beneficio dell'integrazione salariale prevista dalla legge medesima, si comunica che la situazione dell'impresa viene seguita attentamente al fine di trovare una soluzione che possa consentire la occupazione dei dipendenti della società.

Il Ministro: GAVA.

CARTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del grave stato di disagio in cui versano i dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il mancato riconoscimento della qualificazione tecnica alla loro amministrazione e della conseguente non attribuzione ad essi, nonostante la natura tecnica delle prestazioni, del cosiddetto parametro tecnico.

L'interrogante osserva, al riguardo, che la obiettiva considerazione delle prestazioni svolte dai 3.500 dipendenti, di controllo di efficienza delle funivie, di esame dei conducenti degli autoveicoli e di collaudo, nonché di revisione di oltre 15 milioni autoveicoli, il controllo infine di servizi automobilistici di linea, metropolitane, ecc. conferma il peculiare carattere tecnico dell'attività svolta dai dipendenti della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Lo stesso ministro, d'altronde, riconoscendo l'obiettiva fondatezza della richiesta, non solo aveva formulato un quesito al Consiglio di Stato, ma si era riservato di prendere contatti con i ministri del tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

La soluzione del problema, tenuto conto di quanto in materia è stato fatto da altre amministrazioni, non solo risponde ad una esigenza di giustizia, ma si riflette obiettivamente sul funzionamento di un servizio di così rilevante importanza. (4-18415)

RISPOSTA. — La questione riguardante la possibilità di attribuire al personale della direzione generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nell'ambito delle disposizioni vigenti, i parametri retributivi tecnici, non è stata ignorata da questo Ministero ed è attualmente all'esame del Consiglio di Stato, al quale è stato formulato apposito quesito.

Nessun provvedimento può quindi essere adottato fino a che il Consiglio di Stato non avrà espresso il suo parere.

Nel frattempo sono stati, però, presi opportuni contatti con i Ministeri del tesoro e

della riforma dell'amministrazione al fine di trovare comunque una giusta ed adeguata soluzione in occasione della formulazione dei nuovi ruoli organici che dovrà essere fatta in applicazione dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il Ministro: VIGLIANESI.

CASSANDRO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere — premesso che l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore si propone una disciplina « unitaria » di tutti i contratti di assicurazione — se il regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, debba ritenersi incostituzionale laddove stabilisce tariffe differenziate per le varie zone d'Italia e particolarmente più elevate per le province di Bari e Napoli e se, pertanto, si ravvisi la necessità di stabilire una parità tariffaria su tutto l'ambito nazionale. (4-18604)

RISPOSTA. — L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, con la quale viene istituita l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel demandare al regolamento di esecuzione le modalità e i criteri per la formazione delle tariffe disposte che queste devono essere formate in base alla valutazione dei rischi e dei necessari caricamenti.

In attuazione di tale principio, cioè che il premio debba essere proporzionato al rischio, l'articolo 20 del regolamento precisa che le tariffe debbono essere formate per classi o gruppi di rischi aventi caratteri comuni, dando alcune esemplificazioni, quali il tipo e le caratteristiche del veicolo, la destinazione e l'uso di esso, la zona di immatricolazione.

È da ritenere quindi che non abbia alcuna ragione d'essere il timore di incostituzionalità del regolamento, nella parte in cui consente tariffe differenziate fra varie zone, poiché i criteri stabiliti dalla legge non danno luogo a discriminazioni, o a disuguaglianze fra cittadini in parità di situazioni, in quanto a ciascuno è richiesto il premio in base all'entità del rischio che viene desunta dalla consistenza del fenomeno infortunistico verificatosi in passato, il cui andamento può differire da zona a zona.

La disciplina unitaria di tutti i contratti assicurativi ed il rispetto dell'eguaglianza di

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

tutti i cittadini dinanzi alla legge, trovano piena attuazione allorché, a parità di rischio, è previsto per tutte le imprese assicurative il pagamento dello stesso premio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

CIRILLO, RAUCCI, VETRANO, BIA-MONTE, D'ANGELO, D'AURIA, DI MARINO E JACAZZI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere quali reali prospettive restano, dopo due anni e mezzo di sospensione, per il compimento della costruzione della cartiera di Ponte San Valentino, a Benevento, da parte della società SOAVEX, dopo la rottura delle trattative per il perfezionamento della pratica di concessione dei finanziamenti agevolati tra la società e lo ISVEIMER, e quali sono i termini di tale trattativa.

Per sapere — premesso che nella provincia di Benevento vi è una gravissima situazione di depressione economica, ulteriormente acuita in queste ultime settimane dalla crisi dell'edilizia e delle industrie connesse, che ha portato via una parte notevole dei pochi posti di lavoro esistenti, e dalla crisi delle piccole industrie, che ha portato tra l'altro, alla chiusura dell'azienda Nicola Russo e all'occupazione da parte delle maestranze della Metalplex contro la sospensione del lavoro, e che vi è quindi una drammatica necessità di posti lavoro — se ritengono di intervenire adeguatamente per evitare un nuovo rinvio, senza termine, del completamento della cartiera, rinvio che potrebbe oltretutto rendere inutilizzabili gli impianti già costruiti e le macchine già installate, per i quali sono stati spesi, quasi completamente con fondi pubblici, 1 miliardo e 800 milioni, disponendo il rilevamento da parte di finanziarie pubbliche, e in particolare della EFIM e della SME, che già gestiscono cartiere, con un programma di realizzazione a breve termine. (4-17158)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione dell'ISVEIMER consentì, a favore della società SOAVEX, alcuni finanziamenti per la realizzazione di una cartiera in Benevento, concretati in mutuo nel marzo 1967.

Nel dicembre 1965, prima ancora della stipula del cennato contratto, alla SOAVEX — che in sede fallimentare si era resa aggiudi-

cataria dello stabilimento in Scafati della fallita società per azioni Cartiera Partenopea — veniva consentito l'accollo di mutui per complessive lire 434.906.446, già concessi alla ditta fallita.

In conto dei valori mutuati furono effettuate tre somministrazioni per complessive lire 1.241.000.000 a fronte di spese documentate per lire 2.149.950.000 circa, su stati di avanzamento relativi alle opere edili effettuate e all'acquisto di macchinario di provenienza estera costituente la parte più rilevante del programma di investimenti, macchinario che risulta allogato in cassoni nei locali dello stabilimento in attesa di essere assemblato e installato.

Per altro, nel corso della realizzazione dell'impianto di Benevento si verificò, nell'agosto 1968, una eccezionale siccità del fiume Calore, con la conseguente esigenza di provvedere alla ricerca di falde idriche cui collaborò anche l'ISVEIMER mediante interessamento presso le locali autorità.

Ma nell'aprile del 1969, la società, nel comunicare di aver reperito quantitativi di acqua sufficienti a sopperire alle necessità idriche della cartiera, sollevava un problema di maggiori costi da sostenere per il completamento dell'impianto, assumendo la necessità di un finanziamento suppletivo; il tutto, però, sulla base di generiche e non documentate affermazioni.

Seguirono numerosi e difficili contatti, nel corso dei quali si insistette sulla necessità di idonea documentazione e dell'apporto di ulteriori capitali di rischio da parte dei promotori, onde coprire la parte dei maggiori costi che non poteva essere assicurata da finanziamento.

Dopo laboriose trattative, nel giugno 1970 la società presentava domanda formale di finanziamento suppletivo e l'ISVEIMER, al fine di vedere realizzata l'iniziativa, con deliberazioni del proprio consiglio di amministrazione dell'agosto 1970, autorizzava un ulteriore intervento di lire 510 milioni a fronte delle maggiori spese di cui sopra, consentendo altro finanziamento di lire 99.450.000 per l'ammodernamento dello stabilimento di Scafati.

La SOAVEX, nonostante gli accordi precedentemente intercorsi in occasione dei numerosi incontri, non accettava le condizioni poste a base delle deliberazioni consiliari e avanzava una serie di richieste modificative anche dei precedenti contratti, rimettendo ancora una volta in discussione condizioni, modalità e garanzie essenziali cui si era perve-

nuti dopo lunga e laboriosa disamina della complessa situazione.

Di fronte a tale atteggiamento, il consiglio di amministrazione dell'istituto anzidetto — che nel frattempo aveva aderito ad alcune ulteriori richieste della società — impossibilitato ad accoglierle tutte, anche per le vigenti norme di legge, decideva nel marzo 1971 di iniziare gli atti legali in danno della SOAVEX.

Circa, infine, la richiesta contenuta nell'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero delle partecipazioni statali ha fatto presente che — stante l'attuale situazione del settore cartario nazionale, caratterizzato per altro da un notevole eccesso di capacità produttiva, e tenuto conto che il complesso delle attività cartarie del gruppo IRI ha già raggiunto sufficienti dimensioni — non è possibile effettuare alcun tipo di intervento a favore della società SOAVEX.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord: TAVIANI.

CORTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni delle gravi limitazioni introdotte dalle ferrovie dello Stato all'uso dei vagoni merci che sospendono il carico e lo scarico ed il movimento in arrivo e partenza di tali carri dal sabato al martedì compresi di ogni settimana.

Tale situazione è di grave pregiudizio per tutte le aziende interessate ed in particolare per quelle che svolgono intensa attività di commercio con l'estero. (4-18884)

RISPOSTA. — I provvedimenti limitativi nell'accettazione dei trasporti merci, adottati eccezionalmente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato nel solo periodo 17-20 luglio 1971, si sono resi indispensabili per superare contingenti difficoltà di esercizio derivanti dall'imponente traffico estivo viaggiatori ed in vista dell'astensione generale dal lavoro del personale ferroviario preannunciata per il giorno 20 luglio.

La sospensione dell'accettazione dei trasporti nel periodo anzidetto è stata per altro parziale e, negli ultimi due giorni, essa è stata ulteriormente mitigata con l'ammissione al trasporto di una gamma di merci più vasta di quella inizialmente prevista.

È da escludere, comunque, che detti provvedimenti possano avere quel carattere di sistematicità cui fa cenno l'interrogante.

Il Ministro: VIGLIANESI.

COTTONE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per conoscere se intendano intervenire sollecitamente per stroncare l'illecito e purtroppo diffuso impiego di zucchero destinato ad uso zootecnico, nella preparazione di vini sofisticati.

L'interrogante fa rilevare, a parte il danno economico che colpisce l'intero settore vitivinicolo, anche il nocimento che la frode arreca al buon nome di tutti i vini italiani e segnala che, in prossimità della vendemmia, tale impiego fraudolento di zucchero per uso zootecnico potrà notevolmente aumentare per la maggiore facilità di immissione diretta nei mosti.

L'interrogante infine chiede di conoscere se si ritenga opportuna l'immediata modificazione del sistema di controllo della destinazione finale dello zucchero per uso zootecnico, essendo risultato inefficace il sistema attuale. (4-18342)

RISPOSTA. — In attuazione delle norme relative al mercato unico dei prodotti sacchariferi, gli organi della CEE, al fine di assicurare uno sbocco alle ingenti giacenze di zucchero, hanno stabilito di concedere un premio per lo zucchero destinato ad uso zootecnico.

Per impedire impieghi diversi da quello zootecnico, la concessione del premio è stata subordinata alla denaturazione del prodotto con le sostanze indicate nel regolamento CEE del 28 giugno 1968, n. 833/68 e successivi.

La sostanza impiegata nella denaturazione è costituita da un miscuglio di almeno chilogrammi 2,5 di farina di pesce e di chilogrammi 1 di amido che gonfia ad alta vischiosità per ogni 100 chilogrammi di zucchero.

L'amido gonfiante può essere sostituito da 1 chilogrammo di sale per bestiame, mentre la farina di pesce può essere sostituita da una eguale quantità di farina animale, oppure da farina di carne, oppure da farina di sangue.

Il Ministero delle finanze, a scopo cautelativo, ha stabilito che il prodotto denaturato sia sottoposto ad analisi da parte dei laboratori chimici delle dogane, per accertarne la effettiva inidoneità ad usi alimentari.

Oltre a tale misura cautelativa, il prodotto in parola, rimanendo sempre una sostanza zuccherina, deve sottostare alla disciplina prevista dall'articolo 74 del decreto presidenziale 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (obbligo per gli importatori ed i commercianti

all'ingrosso di un registro di carico e scarico; circolazione del prodotto scortato da un'apposita bolletta di accompagnamento).

Malgrado la rigida disciplina cui è sottoposta la circolazione dello zucchero per uso zootecnico, operatori poco scrupolosi riescono, tuttavia, a distrarne alcune quantità dalla loro giusta destinazione.

La vigilanza dei servizi incaricati è, però, attenta ed assidua: recentemente, sono state reperite quantità di vino con aggiunta di zucchero per uso zootecnico. Il prodotto è stato sequestrato ed i responsabili sono stati immediatamente denunciati all'autorità giudiziaria.

Nelle zone di maggiore produzione vinicola, in occasione della corrente vendemmia, l'attività di controllo è stata ulteriormente potenziata, facendo affluire in esse squadre da altre circoscrizioni e sono state impartite precise istruzioni agli organi dipendenti, perché i controlli vengano effettuati con il massimo rigore ed ogni possibile tempestività.

In particolare, sono state emanate disposizioni recanti ulteriori obblighi ai destinatari di zucchero per uso zootecnico, allo scopo di rendere più difficoltosi eventuali dirottamenti del prodotto verso usi vietati.

Tali provvedimenti si sono resi necessari in quanto, nel corso dei controlli operati, era stato accertato che la bolletta di accompagnamento, emessa dallo speditore per il trasporto a mezzo ferrovia dello zucchero e delle altre sostanze zuccherine, veniva utilizzata anche per il successivo trasferimento degli stessi prodotti, quando il destinatario risiedeva in sede diversa da quella dello scalo ferroviario di arrivo, cosicché i citati prodotti venivano scortati da un documento privo di validità durante il trasporto sulla via ordinaria.

I nuovi vincoli, che potranno porre un freno all'impiego dello zucchero e delle altre sostanze zuccherine in usi non consentiti, consistono nella emissione di altra bolletta di accompagnamento per il percorso da effettuare sulla via ordinaria.

Inoltre, si stanno studiando altri più idonei rivelatori da proporre in sede CEE, in sostituzione degli attuali.

Si fa, comunque, rilevare che, nei paesi della comunità, vengono denaturati, circa 2 milioni di quintali di zucchero e che l'Italia, tra i paesi che impiegano zucchero per uso zootecnico, si trova all'ultimo posto, poiché destina a tale uso poco più del 10 per cento del prodotto.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: NATALI.

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato circa le iniziative che intende intraprendere per rendere finalmente operante il nuovo regolamento sulla « dividenda », ex articolo 21 del regio decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1611, recante, tra l'altro, le nuove percentuali di partecipazione per il personale, concordate fin dal luglio 1970 tra l'Associazione nazionale avvocati e procuratori dello Stato ed il sindacato del personale dell'Avvocatura.

Per sapere inoltre se sia a conoscenza del vivo malcontento dei lavoratori interessati, che subiscono un danno rilevante e che vedono disattese le loro legittime aspettative per la mancata emanazione di detto regolamento, da tempo al vaglio del Consiglio di Stato.

Per conoscere infine se ritenga opportuno provvedere con disposizioni di urgenza, almeno limitatamente ai nuovi rapporti percentuali sulla « dividenda », per evitare che l'acuirsi dell'insoddisfazione dei lavoratori interessati si sviluppi nello sciopero degli stessi.

(4-19653)

RISPOSTA. — Com'è stato già comunicato all'interrogante, con lettera del 27 maggio 1971, n. U/XXVIII-6, in risposta alla interrogazione n. 4-17650, la commissione speciale del Consiglio di Stato, con determinazione interlocutoria, aveva sospeso la formulazione del parere richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine al regolamento concernente le norme sull'esazione degli onorari e competenze da parte dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché sulla ripartizione di tali introiti tra il personale dell'Avvocatura stessa, in attesa che sugli aspetti della questione si esprimessero i Ministeri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

La Presidenza del Consiglio, avendo recentemente acquisito i pareri delle predette amministrazioni centrali, ha nuovamente riferito sui termini del problema al Consiglio di Stato, che è a conoscenza del vivo interesse con cui da più parti viene seguita la questione.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se risulti loro lo stato di vivo disagio esistente fra i cittadini di Forio d'Ischia (Napoli) a causa del fatto che l'Enel frappone ostacoli di ogni sorta

alle richieste di allacciamenti elettrici per uso domestico o per quello agricolo, come è dimostrato dal caso del signor Rogino Aniello, domiciliato in via Bocca, nei confronti del quale dal 1968 i dirigenti dell'Enel non hanno ancora provveduto a stipulare il contratto ed a procedere ai necessari lavori di allacciamento, nonché dall'identico caso della signora Manieri Loretina, domiciliata in via Piolere.

Per sapere, infine, se e come intendano intervenire affinché sia assicurato a tutti i cittadini di Forio d'Ischia come per gli altri comuni dell'isola il diritto ad usufruire dell'energia elettrica. (4-18805)

RISPOSTA. — Nel comune di Forio dell'isola d'Ischia non si verifica alcuno stato di disagio degli utenti per ciò che concerne il servizio di distribuzione dell'energia elettrica effettuato dall'Enel.

In tale comune si trovano circa 80 case sparse — di cui alcune a residenza stagionale — ubicate in zone rurali ancora prive di energia elettrica.

La commissione regionale della Campania, che ha deciso di inserire tra gli interventi da realizzare con le residue disponibilità finanziarie del « piano verde n. 2 » l'elettrificazione delle suddette 80 case sparse, ha chiesto all'Enel la predisposizione del relativo progetto esecutivo.

Tale progetto, già in corso di predisposizione, sarà sottoposto quanto prima all'esame della commissione regionale per il prescritto parere favorevole, cui dovrà fare seguito l'approvazione definitiva con decreto del ministro per l'agricoltura e foreste.

Per quanto riguarda l'abitazione del signor Rogino Aniello, cui accennano gli interroganti, si fa presente che la stessa è compresa nel citato progetto di elettrificazione, la cui realizzazione comporterà, anche per l'interessato, il vantaggio di ottenere la fornitura di energia elettrica senza corrispondere all'Enel il contributo di allacciamento previsto dalla vigente normativa del provvedimento CIP n. 949, contributo che, come già fatto presente al signor Rogino, sarebbe stato eccessivamente oneroso.

Per quanto riguarda poi la richiesta della signora Manieri Loretina, si fa presente che trattasi della fornitura di 1 chilowatt per uso di illuminazione in abitazione rurale il cui allacciamento risulta tra quelli da eseguirsi senza contributo a carico dell'utente, a norma del citato provvedimento CIP n. 949.

L'interessata non ha fatto però seguire alla richiesta medesima la stipula del contratto di fornitura e, a tale scopo, gli uffici territoriali dell'Enel hanno già provveduto a prendere contatti con la stessa per perfezionare la pratica contrattuale di energia occorrente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

DEGAN. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere per quali motivi tra il personale che ha beneficiato del trattamento previsto dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965 e n. 967 — pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 327 del 30 dicembre 1969 incluso il personale militare delle capitanerie di porto al quale — come è noto — sono attribuiti compiti di polizia marittima in mare, sul demanio marittimo e in porto e che a norma degli articoli 1235 del codice della navigazione e 221 del codice di procedura penale è investito delle funzioni di ufficiale e agente di polizia giudiziaria. (4-12599)

RISPOSTA. — La predisposizione degli schemi di disegni di legge relativi alle leggi 22 dicembre 1969, nn. 965 e 967, rispettivamente concernenti: « norme sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia » e « norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede di servizio di sicurezza pubblica », non fu concertata con il Ministero della marina mercantile, in quanto i benefici previsti in tali progetti legislativi erano limitati soltanto al personale dell'arma dei carabinieri, del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo degli agenti di custodia, ed estesi, per quanto riguarda l'indennità di alloggio, anche agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato.

Dopo l'entrata in vigore della legge del 27 maggio 1970, n. 365 (che ha concesso, tra l'altro, le indennità di impiego operativo al personale dell'aeronautica, della marina e dell'esercito), le sopraindicate forze di polizia, considerato che il provvedimento aveva alterato negativamente i rapporti retributivi, nei propri confronti, creando anche disparità di trattamento all'interno delle forze stesse, hanno chiesto che alla legge del 22 dicembre 1969, n. 967, fossero apportate le modifiche necessarie per accostare le misure della indennità di impiego operativo. Come è noto, tale iniziativa ha portato alla emanazione del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, che ha attuato il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia, includendovi anche il personale civile dell'amministrazione penitenziaria.

Il personale militare delle capitanerie di porto — che pure è impegnato in rilevanti funzioni di polizia in mare, nei porti e sul demanio marittimo, esercitate a norma dell'articolo 1235 del codice della navigazione e in virtù del regio decreto 13 gennaio 1931, n. 724, che considera i sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, facenti parte integrante della forza pubblica — è rimasto tuttavia escluso dai benefici sia della legge n. 965 sia di quella n. 1054 che ha innovato sulla precedente n. 967.

Occorre tenere presente, inoltre, che i militari delle capitanerie di porto solo in parte e in misura molto limitata fruiscono dei benefici di cui alla legge del 27 maggio 1970, n. 365, sulle indennità di imbarco e di impiego operativo, per cui è venuta in essere una sperequazione tra le situazioni remunerative di militari appartenenti ad una stessa forza armata che si trovano in analoga condizione di impiego, sperequazione che la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in aderenza ai principi della Costituzione, ha voluto espressamente eliminare per le forze di polizia e per il personale civile della amministrazione penitenziaria.

Il Ministero della marina mercantile, pertanto, considerato che il personale militare delle capitanerie di porto è chiamato ad assolvere servizi gravosi nell'intero arco delle 24 ore giornaliere, esponendosi spesso a rischi notevoli per garantire l'ordine e il rispetto delle leggi nelle zone di giurisdizione, che comprendono anche il mare territoriale e la piattaforma continentale, ha ritenuto opportuno predisporre un apposito schema di disegno di legge che prevede l'estensione al citato personale della indennità mensile per servizi di istituto di cui alla legge del 23 dicembre 1970, n. 1054.

Il Ministro della marina mercantile:
ATTAGUILE.

DELLA BRIOTTA, MORO DINO, ABIATI E MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a) finora i commercianti di alimentari, nel vendere i prodotti sfusi, hanno praticato il peso lordo, in aperta violazione dell'articolo 515 del codice penale:

b) a perpetuare ed in qualche caso a giustificare tale illegittima pratica hanno concorso in pari misura, le interpretazioni di comodo che della legge hanno dato le organizzazioni di categoria dei commercianti e più scarse e poco chiare norme di carattere amministrativo emanate sull'argomento, spesso in evidente contrasto con il dettato del citato articolo del codice penale;

c) considerato che a tutt'oggi, malgrado le denunce, l'organizzazione dei commercianti, annuncia la « presa in considerazione dell'opportunità di adottare il peso netto » e avverte che, « in relazione al diverso sistema di vendita... i prezzi subiranno un inevitabile correlativo adeguamento »; quali urgenti provvedimenti intenda prendere per evitare che dopo aver per anni lucrato un illecito profitto vendendo merce « inferiore per quantità a quella dichiarata e pattuita », i commercianti pretendano, come premio del rispetto della legge, un ingiustificato aumento dei prezzi al dettaglio. Prezzi che come da essi stessi affermato, sono attualmente rapportati ad un quantitativo di merce inferiore a quello dichiarato.

Chiedono inoltre di sapere se siano da ravvisare, nelle parole del comunicato della associazione gli estremi, oltre che del reato di frode continuata ai sensi dell'articolo 515 del codice penale, da essi implicitamente ammessa, anche quelli del reato di « rialzo fraudolento dei prezzi sul pubblico mercato » dovendosi intendere detto rialzo come direttamente collegato alla annunciata cessazione di un fatto illecito, quale appunto la pratica finora adottata di esitare la merce al peso lordo; infine, considerato che, come risulta da recente indagine condotta dall'Unione nazionale dei consumatori, molti negozianti hanno già introdotto ingiustificati rialzi dei prezzi, e non sempre in corrispondenza dell'adozione del peso netto, chiede che vengano prontamente adottate tutte le misure atte a stroncare le inammissibili ed illecite manovre fino al ricorso del blocco dei prezzi.

(4-18828)

RISPOSTA. — In conformità delle sentenze che hanno ritenuto che il fatto del commerciante il quale faccia pagare la carta in cui sono avvolti i prodotti alimentari al prezzo del prodotto concreti il reato di cui all'articolo 515 del codice penale questo Ministero ha provveduto a diramare apposite istruzioni ai prefetti con circolare del 6 agosto 1971.

Con tale circolare si fa presente che i commercianti sono tenuti a tenere conto, ai fini

della determinazione del prezzo, soltanto del peso del prodotto venduto anche se, eventualmente, il regolamento comunale, conformandosi agli usi, consenta, entro certi limiti, di computare nel peso anche la carta con cui è avvolto il prodotto. Si dispone, altresì, che gli esercenti dovranno considerare i costi del materiale, usato per involgere i prodotti, come una delle voci del capitolo relativo alle spese generali di esercizio.

Si fa infine presente che il comitato centrale metrico di questo Ministero ha approvato un dispositivo applicabile alle bilance automatiche per l'azzeramento della tara, dispositivo che può contribuire in modo pratico ed efficace al raggiungimento delle anzidette finalità.

Il Ministro: GAVA.

DI PRIMIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere i motivi per i quali, a distanza di oltre 5 mesi dalla pubblicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, sul riordinamento ed il riassetto delle amministrazioni e dei dipendenti dello Stato, non sia stato provveduto, da parte delle relative amministrazioni, alla pratica applicazione delle norme previste dall'articolo 25, terzo comma; per il passaggio alla categoria corrispondente al titolo di studio posseduto ed alle mansioni svolte dal personale statale di ruolo comunque assunto e denominato e ciò in osservanza anche alla interpretazione data al predetto articolo dal Senato della Repubblica ed accettata dal Governo con l'ordine del giorno del 23 ottobre 1970, n. 11.

Infatti ove tale interpretazione non avesse quel seguito auspicato con l'impegno chiesto dal Senato ed assunto solennemente dal Governo di comprendere nel personale comunque assunto o denominato anche il personale di ruolo comunque assunto, si commetterebbe un grave torto nei confronti di tale personale che si vedrebbe scavalcato nella carriera del personale operaio di ruolo (legge 5 marzo 1961, n. 90), al quale, in base al quinto comma del già citato articolo 25, sono estese tali facilitazioni e dal personale non di ruolo che non ha mai partecipato ad alcun concorso. (4-18317)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non

di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere precettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formularle, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Né può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro della riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

FRANCHI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sia a loro conoscenza la grave situazione dei dipendenti della ditta SICE-URSELLA (Prefabbricati di Panellia di Sedegliano - Udine) rimasti senza lavoro e che, pur essendo stati posti in « cassa integrazione » dal 1° gennaio 1971 per ben 13 settimane, non hanno percepito quanto loro spetta, né dopo il licenziamento hanno

ottenuto la liquidazione cui hanno diritto, e per conoscere quali iniziative si intendano prendere in loro favore e per una ripresa dell'attività produttiva in una zona depressa. (4-18565)

RISPOSTA. — La SICE Ursella — che svolgeva nello stabilimento di Panellia di Sedegliano (Udine) attività edile per la costruzione di prefabbricati e manufatti in cemento — è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Tolmezzo, in data 13 luglio 1971.

Il provvedimento è stato determinato dalla grave crisi attraversata dall'azienda, conseguente ad una pesante situazione economico-finanziaria.

A seguito di tale dichiarazione di fallimento è stata fissata per il 21 ottobre 1971 la riunione dei creditori e successivamente a tale data, e dopo la verifica dello stato passivo, si tenterà la vendita degli impianti e delle attrezzature in modo da poter realizzare gli importi necessari per le liquidazioni spettanti agli ex dipendenti della società che al gennaio 1971 occupava 104 dipendenti e che all'atto del fallimento aveva in forza 60 lavoratori, avendo i restanti 44 trovato occupazione presso altre imprese della provincia.

In ordine alla richiesta, avanzata a suo tempo dalla società, di intervento della Cassa integrazione guadagni, si comunica che il competente comitato speciale dell'INPS ha deliberato di autorizzare le integrazioni salariali richieste entro il limite massimo di 13 settimane a decorrere dal 7 dicembre 1970.

Da parte dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è in corso il più vivo interessamento per risolvere il problema del reperimento di nuova occupazione al personale già dipendente della SICE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

FRANCHI E SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere in base a quali motivi di ordine sociale, economico e di opportunità si stia predisponendo ai fini dell'istituzione della zona industriale Ponte Rosso nel territorio del comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone), una serie di espropri di appezzamenti di terreni e di caseggiati, i cui proprietari, tutti piccoli coltivatori, non sono stati interpellati al momento del varo del progetto e che certamente verrebbero ridotti sul

lastrico per la impossibilità tanto di fruire di una immediata adeguata permuta, quanto di trovare una simultanea ed idonea occupazione sostitutiva e per i quali nessun indennizzo potrebbe ripagare i sacrifici, gli investimenti e lavori per lungo tempo profusi; per sapere se sia a loro conoscenza che esistono soluzioni alternative valide per dare vita alla necessaria area di sviluppo e per conoscere quali urgenti interventi intendono compiere per impedire un danno sociale ed economico di estrema gravità e per tutelare i diritti e gli interessi irrinunciabili dei piccoli coltivatori così duramente minacciati. (4-18566)

RISPOSTA. — La costituzione della zona industriale del Ponte Rosso, nel territorio di San Vito al Tagliamento, è stata determinata dalla necessità di avviare e stimolare un processo di trasformazione della economia della zona, finora prevalentemente agricola e caratterizzata — per varie cause connesse alla scarsa redditività dei terreni e a non proficue forme di conduzione dei terreni stessi — da continui fenomeni di regressione, il cui aspetto più appariscente è costituito dalla emigrazione della popolazione locale.

Nell'ultimo decennio, infatti, si è registrata nell'intero mandamento una diminuzione della popolazione di oltre il 15 per cento, diminuzione che, riferita alla popolazione attiva, supera il 26 per cento. In taluni comuni, per lo stesso periodo, si sono avuti saldi negativi sulla popolazione, dell'ordine del 30-32 per cento.

Proprio per questi fenomeni, il comune di San Vito e quelli finitimi sono stati riconosciuti depressi ai sensi della legge 27 luglio 1966, n. 614.

In attuazione del piano di sviluppo economico e sociale, predisposto dalla regione Friuli-Venezia Giulia che ha collocato nel territorio mandamentale di San Vito al Tagliamento, una delle 7 grandi zone industriali della regione, per servire il comprensorio che gravita attorno ai due centri di San Vito e Codroipo, l'amministrazione comunale di San Vito, nel cui ambito territoriale la zona industriale ricade, ha approntato gli strumenti urbanistici atti a consentire l'attuazione del citato programma regionale.

In data 30 ottobre 1967, con delibera n. 275, il consiglio comunale di San Vito approvava il piano regolatore generale che, tra l'altro, individuava e delimitava la zona industriale del Ponte Rosso su un'area di cir-

ca ettari 500. Il piano regolatore generale veniva approvato all'unanimità, essendovi il pieno accordo sulla scelta della zona, sia per la sua ubicazione e sia per la sua estensione. Il piano regolatore generale veniva successivamente pubblicato, come previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, presso la segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, dal 15 novembre 1967, al 16 dicembre 1967.

Nessuno, a' termini della citata legge, ha presentato osservazioni riguardanti la individuazione, la ubicazione, la estensione della zona industriale.

È stato poi costituito, con decreto del presidente della giunta regionale del 23 giugno 1969, n. 217, il consorzio per la zona di sviluppo industriale del « Ponte Rosso », al quale hanno aderito, senza riserve ed opposizioni, tutti i dieci comuni del mandamento di San Vito al Tagliamento (San Vito, Arzene, Valvasone, Morsano al Tagliamento, Cordovado, Chione, Pravidomini, Sesto al Reghena, San Martino al Tagliamento). Fanno inoltre parte del consorzio, la provincia di Pordenone, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pordenone e la Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.

La regione è intervenuta a favore del consorzio, con finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture e per l'acquisto dei terreni, pari a oltre 1 miliardo e duecento milioni, ed un primo lotto di opere, approvato dai competenti uffici regionali in data 17 dicembre 1970 è stato appaltato il 30 dicembre 1970.

In ordine alle soluzioni adottate e studiate dal consorzio per evitare che i proprietari dei terreni sui quali sorgerà la zona industriale Ponte Rosso possano subire un danno, il consorzio invita i proprietari dei terreni a scegliere tra la permuta e la vendita.

A coloro che desiderano la permuta, il consorzio ha offerto, ed offre tuttora, terreni situati fuori dalla zona industriale, con caratteristiche analoghe o migliori di quelle di proprietà degli interessati. A costoro il consorzio ha inoltre offerto, ed offre ancora, il pagamento dei frutti pendenti e del soprassuolo, pur lasciando loro coltivare i terreni e raccogliere i frutti per altri due anni senza pretendere alcun corrispettivo.

Allo scopo, il consorzio ha già acquistato circa 40 ettari di terreno e sta trattando per altri terreni.

A coloro che ritengono più opportuno vendere, o per i quali non è possibile attuare una

permuta di completo gradimento, sono offerte le seguenti condizioni:

prezzo base 230 lire al metro quadrato;
pagamento del soprassuolo o dei frutti pendenti sulla base di valutazioni effettuate da tecnici competenti;

usufrutto gratuito per due anni dei fondi non interessati da infrastrutture o insediamenti industriali.

A proposito della fissazione del prezzo base di 230 lire al metro quadrato si fa presente che il valore commerciale locale non supera le 150-170 lire al metro quadrato e che la regione, contro un prezzo medio indicativo di 290 lire al metro quadrato proposto dal consorzio, ha espresso il parere che il prezzo reale debba essere in ogni caso non superiore a lire 200 al metro quadrato e che il consorzio ha acquistato terreni fuori della zona industriale in posizione vicina e con caratteristiche analoghe o migliori a 145-190 lire al metro quadrato.

Per quanto riguarda le poche abitazioni comprese nel piano, il consorzio ha proposto che il prezzo da corrispondere non sia determinato in base al valore reale o commerciale dell'edificio, bensì in base alla entità della somma necessaria a ricostruire un edificio nuovo analogo.

A queste condizioni sono state avviate trattative che in alcuni casi stanno concludendosi, con reciproca soddisfazione, fra consorzio e proprietari.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

FRANCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati assunti in ordine alla segnalazione fatta già in data 23 maggio 1971 con lettera raccomandata da parte di 24 cittadini e riguardante l'intollerabile situazione creatasi al casello ferroviario n. 17 di Cascina Rinaldi nel comune di San Giovanni al Natisone (Trieste) sulla linea ferroviaria Udine-Gorizia-Trieste lasciato troppo spesso incustodito dai preposti alla sorveglianza ed al funzionamento del casello stesso. (4-18833)

RISPOSTA. — In seguito a quanto segnalato in data 23 maggio 1970 da parte di 24 cittadini di San Giovanni al Natisone, circa i disservizi che si sarebbero verificati nella custodia del passaggio a livello ubicato al chilometro 17+585 della linea Udine-Bivio San Polo, furono immediatamente disposti rigo-

rosi accertamenti per verificare la fondatezza della denuncia e perseguire ogni eventuale responsabilità.

Per altro tali indagini, effettuate a mezzo di idonei controlli protrattisi per diversi mesi a cura di funzionari della divisione lavori delle ferrovie dello Stato di Trieste e del locale commissariato di polizia ferroviaria, non hanno posto in luce alcuna anormalità nel servizio di custodia dell'attraversamento in questione.

Dall'esame dei fogli di corsa dei treni transitati sul passaggio a livello anzidetto, nelle ore e nei giorni indicati nell'esposto suddetto, non è emerso altresì alcun rilievo per barriere lasciate aperte.

Il Ministro: VIGLIANESI.

GRANATA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri dei lavori pubblici e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave stato di disagio di Vallelunga (Caltanissetta) a causa dell'insufficiente fornitura idrica che viene erogata, soltanto ad una parte degli utenti, per circa due ore ogni cinque giorni; se siano informati dei risultati di una recente analisi batteriologica compiuta dall'ufficiale sanitario del comune, in base ai quali quasi tutti i campioni prelevati presentano caratteristiche di grave inquinamento; per conoscere quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di sollecitare il finanziamento e l'attuazione dei progetti relativi al rifacimento della condotta esterna e all'ampliamento della rete idrica, nonché allo scopo di garantire la salute della cittadinanza seriamente minacciata dall'inquinamento sopra denunciato. (4-15503)

RISPOSTA. — La normalizzazione definitiva della dotazione idrica per il comune di Vallelunga potrà essere conseguita, secondo quanto previsto dal piano regolatore generale degli acquedotti, soltanto con la realizzazione dell'acquedotto del Bluff per il quale, attualmente, sono in corso gli studi preliminari per la costruzione dell'invaso che dovrà alimentare l'acquedotto stesso: trattasi di un complesso di notevole impegno tecnico e finanziario che non potrà realizzarsi in tempi brevi.

Comunque, al fine di migliorare sensibilmente l'attuale situazione idrico-potabile e

igienico-sanitaria del comune di Vallelunga, è stato di recente finanziato un progetto per il completamento della fognatura urbana, i cui lavori sono di prossimo inizio, mentre il progetto della nuova rete di distribuzione interna all'abitato è stato già acquisito agli atti della « Cassa » e, non appena la nuova disponibilità di fondi lo consentirà, potrà essere esaminato dal consiglio di amministrazione per l'eventuale finanziamento delle opere.

Inoltre, l'ente acquedotti siciliani ha in corso di redazione il progetto per la ricostruzione della diramazione dell'acquedotto Madonie est, che consentirà un migliore approvvigionamento idrico di Vallelunga con la eliminazione delle perdite esistenti nella attuale adduttrice.

Per quanto concerne il segnalato inquinamento dell'acqua erogata, il Ministero della sanità ha comunicato che detto inquinamento, verificatosi nel novembre dello scorso anno per la rottura della rete di distribuzione, è stato di modeste proporzioni ed entità, giacché limitato ad una ristretta zona tra la via Cesare Battisti e piazza Iolanda Margherita.

In dipendenza di ciò, l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta ordinò subito la temporanea interruzione della erogazione idrica nella zona, disponendo il prelievo di campioni nei quartieri circostanti onde evitare che la contaminazione assumesse sensibili proporzioni.

L'episodio, grazie all'intervento dell'ufficio sanitario, dell'EAS e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi (intervento coordinato dal medico provinciale di Caltanissetta), venne, come dianzi detto, circoscritto per cui sulla base di risultati favorevoli degli esami dei campioni di acqua successivamente prelevati fu autorizzato il ripristino dell'erogazione idrica nella zona interessata.

Si comunica infine, che il citato dicastero ha assicurato che la situazione viene attentamente seguita.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord:
TAVIANI.

IANNIELLO. — *Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se ritenga disporre, in sede di emanazione dei provvedimenti delegati in materia di inquadramento del personale statale, il passaggio alla carriera corrispondente

al titolo di studio posseduto e alle mansioni espletate di tutto il personale di ruolo che ne faccia richiesta, in applicazione dell'articolo 23 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, analogamento a quanto già disposto per il personale non di ruolo.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere se il ministro intenda dare immediata applicazione al voto formulato dal Senato in occasione della discussione sull'articolo 23 della citata legge: voto tendente a dare una interpretazione estensiva alla norma che prevede l'inquadramento del « personale comunque assunto o denominato » nella carriera corrispondente al titolo di studio o alle mansioni espletate. La richiesta scaturisce dalla necessità di evitare la palese ingiustizia e disparità di trattamento nei confronti di coloro che, proprio per aver superato un pubblico concorso meriterebbero invece un trattamento preferenziale. (4-15024)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere precettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formularle, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a

tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Né può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i suindicati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro: GASPARI.

IANNIELLO. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per conoscere, con la massima urgenza, i provvedimenti che intendono adottare per adeguare alle vigenti norme sulla sicurezza, l'impianto di riscaldamento dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, per il quale è già stata disposta la trasformazione della caldaia, in base alla legge anti-smog, ma non è stata presa alcuna iniziativa per le altre norme di sicurezza indispensabili al buon funzionamento.

A titolo di curiosità si segnala che il fabbricato è stato costruito da soli tre anni e non sono state rispettate le norme di legge che erano già in vigore. (4-18321)

RISPOSTA. — Per l'adeguamento della centrale termica del fabbricato demaniale sede dell'ufficio tecnico erariale di Napoli alle norme della legge 13 luglio 1966, n. 615, il predetto ufficio predispose un preventivo dei lavori necessari, che venne inviato al comando provinciale dei vigili del fuoco per il richiesto benessere.

Detto comando prescrive però l'esecuzione di altre importanti opere, specie murarie, oltre a quelle contemplate nel preventivo, per cui l'adeguamento della centrale termica in questione anche alle norme di sicurezza antincendio comportava l'esecuzione di opere di straordinaria manutenzione che, ai sensi della vigente legislazione, ricadono sotto la competenza del Ministero dei lavori pubblici.

L'intendenza di finanza di Napoli, alla quale l'ufficio tecnico erariale ha riferito sull'argomento, ha perciò interessato il provveditorato alle opere pubbliche per la Campania per l'esecuzione dei lavori necessari all'adeguamento della centrale in questione.

Frattanto l'ufficio tecnico erariale di Napoli ha indetto una gara fra ditte specializ-

zate, per l'adeguamento della centrale alle sole norme antismog.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

JACAZZI E D'AURIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i redditi imponibili e le imposte effettivamente pagate per la ricchezza mobile, la complementare e l'imposta di famiglia da parte del signor Moccia Giuseppe, nato ad Afragola il 1° giugno 1921. Il suddetto, che è domiciliato effettivamente in Napoli, è sindaco di Afragola, ma ha una fittizia residenza fiscale in Calvi Risorta (Caserta); è proprietario di numerose aziende industriali produttori cemento e laterizi, nonché di innumerevoli immobili, ed è presidente della « Casertana » società partecipante al campionato nazionale di serie B di calcio. (4-15914)

RISPOSTA. — La situazione reddituale del contribuente indicato dagli interroganti è di una certa complessità e quindi non si presta, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, ad essere rappresentata con quella chiarezza e semplicità dimostrative, indispensabili in sede di risposta ad una interrogazione.

Dall'esito degli eseguiti accertamenti è risultato infatti che il contribuente in questione non svolge alcuna attività in nome proprio, mentre è compartecipe in diverse società di capitali, talune delle quali evidenziano un bilancio, nei vari periodi d'imposta, fiscalmente negativo ed altre invece chiudono con un reddito annuo, determinato analiticamente e definito con verbale di adesione.

Diverse sono le considerazioni circa la posizione tributaria del contribuente ai fini dell'imposta complementare, per la quale invece può con esattezza, riferirsi che l'ufficio ha rettificato tutte le dichiarazioni da questi prodotte, ad eccezione di quelle relative agli anni 1968 e 1970 che sono tuttora in corso di esame.

I risultati dell'azione accertatrice svolta dall'ufficio, basata sulla valutazione sintetica del reddito complessivo netto annualmente accertato onde adeguare largamente la posizione contributiva del soggetto alla sua effettiva situazione economica, hanno portato a stabilire un reddito netto di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1964 al 1967 e di lire 150 milioni per il 1968.

Si è ora in attesa della pronuncia delle commissioni tributarie sui ricorsi prodotti dal

contribuente relativamente agli anni dal 1966 al 1968. Per i precedenti periodi d'imposta è stata invece già raggiunta, a seguito di determinate decisioni delle anzidette commissioni, una concreta definizione sulla base di un reddito complessivo netto di lire 40.490.000 e di lire 48.490.000, rispettivamente per gli anni 1964 e 1965.

Per ciò che attiene, infine, alla posizione contributiva locale del su nominato, la competente prefettura, dopo aver comunicato che il Moccia, con residenza anagrafica nel comune di Calvi Risorta fin dal 1950, risulta iscritto nei ruoli dell'imposta di famiglia per un reddito imponibile di lire 2.200.000, ha inoltre fatto presente, sulla base di notizie di fonte locale, che lo stesso corrisponde annualmente sotto forma di contributo o liberalità una somma media di lire 1.500.000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità, oltre a materiale edilizio ed all'uso gratuito di mezzi meccanici per lavori che l'amministrazione comunale non potrebbe diversamente realizzare per mancanza di disponibilità finanziaria.

Il Ministro: PRETI.

LIBERTINI, AMODEI E MAZZOLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i termini reali nei quali la SQUIBB di Roma via Salaria intende procedere alla ristrutturazione della azienda, e per sapere se ritengano di dover intervenire perché siano comunque garantiti il salario e l'occupazione di tutti i dipendenti. I lavoratori, tramite le loro organizzazioni sindacali, hanno infatti espresso il timore che la smobilitazione del « fabbricato B » e dei relativi servizi, già annunciata dall'azienda, preluda in realtà lo smantellamento dell'intero stabilimento.

Gli interroganti chiedono inoltre ai ministri competenti se ritengano di dover impedire che, con la scusa di un fasullo « piano di ristrutturazione », si possa eventualmente realizzare invece una manovra speculativa in base alla quale l'azienda utilizzerebbe come area fabbricabile il terreno di via Salaria su cui sorge attualmente lo stabilimento, previo trasferimento dello stesso nella zona di Anagni; per questa operazione inoltre, l'azienda tornerebbe ad usufruire di agevolazioni e finanziamenti che la legge prevede per favorire ed incoraggiare nuovi investimenti e non già manovre simili. (4-17170)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

RISPOSTA. — La società per azioni SQUIBB, con sede in Roma, opera nel settore chimico-farmaceutico con stabilimenti in Roma sulla via Salaria e ad Anagni (Frosinone), destinati rispettivamente alla produzione, confezionamento e infialamento di farmaceutici e alla produzione di cosmetici e di prodotti per l'igiene della persona.

La società ha in programma l'ampliamento dello stabilimento di Anagni per trasferirvi la parte dell'impianto di Roma che attualmente è destinato alla fabbricazione di materie di base per antibiotici, non essendo più idoneo l'attuale impianto che si estende su circa 2 mila metri quadrati, occupando circa 100 operai, a causa dell'obsolescenza dei macchinari e dell'impossibilità di ricostruirlo *in loco*.

I piani della società prevedono, oltre alla ristrutturazione, anche il potenziamento del settore antibiotici: a tale fine è previsto l'impiego, nei prossimi anni, di circa sei miliardi e mezzo per il suddetto ampliamento dello stabilimento di Anagni.

Per quanto riguarda infine la futura utilizzazione del fabbricato di Roma che si renderà libero, si fa presente che la società SQUIBB si è riservata di stabilire la destinazione dei locali solo dopo il definitivo trasferimento della produzione antibiotici, trasferimento che avverrà a scaglioni a partire dal settembre del corrente anno per completarsi nel secondo semestre dell'anno prossimo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LIZZERO, SKERK E SCAINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano informati del fatto che nella notte del 27 giugno 1971, alle ore 5, la forza pubblica, entrando nello stabilimento per ordine del procuratore della Repubblica di Gorizia, ha sgomberato con la forza le operaie e gli operai che l'occupavano, dal calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo (Gorizia).

Gli interroganti fanno presente che le lavoratrici e i lavoratori del calzificio Mucchiut, in sciopero da oltre 40 giorni, hanno deliberato, con l'assenso di tutti i sindacati, con l'appoggio di tutta l'opinione pubblica, di tutte le forze politiche e dell'amministrazione comunale, di occupare lo stabilimento di cui il titolare minaccia la chiusura; atteggiamento questo, del titolare, che tutti i sindacati giu-

dicano irresponsabile in quanto con la chiusura dello stabilimento in parola verrebbe liquidata una componente essenziale dell'economia gradiscana.

Si fa inoltre presente che nella giornata del 28 giugno 1971 allo sciopero di solidarietà con i lavoratori e lavoratrici del calzificio Mucchiut ha partecipato tutto il mandamento gradiscano con tutte le categorie economiche e la stessa amministrazione comunale oltre ai partiti DC, PCI, PSI, PSDI, PSIUP e le ACLI che hanno espresso unanime riprovazione non solo per l'irresponsabile richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte del titolare dell'azienda, ma anche e soprattutto, per la decisione del procuratore della Repubblica di Gorizia dottor Pietro Marsi di accogliere la richiesta del padrone dello stabilimento e di ordinare alla forza pubblica l'intervento per lo sgombero della fabbrica.

Gli interroganti richiamano i ministri sulla circostanza che il procuratore della Repubblica di Gorizia, non nuovo a fatti consimili, come risulta da precedenti interrogazioni degli interroganti che attendono ancora risposta, motivando il grave provvedimento da lui ordinato in base agli articoli 508 e 511 del codice penale e 219, 220 e 232 del codice di procedura penale del tutto validi nel passato regime fascista e in base a considerazioni non rispondenti a verità, come quella secondo cui al procuratore risultava, « da informazioni direttamente attinte, che si sono dimostrati vani gli interventi degli organi amministrativi pubblici ai fini di raggiungere la desistenza da parte degli occupatori della loro azione anti-giuridica », che è stata seccamente smentita pubblicamente e respinta dall'amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo, come tutti possono leggere sul manifestino pubblicato il 28 giugno 1971.

Gli interroganti infine, richiamando l'attenzione dei ministri sulla gravità della situazione non solo per le lavoratrici e i lavoratori direttamente interessati, ma per tutta Gradisca e l'Isonzo, chiedono di conoscere:

a) quali urgenti provvedimenti i ministri intendano adottare al fine di favorire la rapida soluzione del problema economico e sociale di che trattasi;

b) di richiamare il procuratore della Repubblica di Gorizia al rispetto della Costituzione repubblicana e di salvaguardare i sacrosanti interessi dei lavoratori del calzificio Mucchiut, tenendo conto che i provvedimenti di sgombero « sono stati presi nonostante la volontà degli organi pubblici comunali, che più volte si sono espressi nel senso di una so-

luzione immediata, pacifica e giusta della vertenza», come ha scritto il comune di Gradisca. (4-18522)

RISPOSTA. — La chiusura del calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo è stata determinata dalla sensibile diminuzione nella domanda del prodotto, poiché l'impresa non è stata più in grado di sostenere la concorrenza divenuta più difficile anche in dipendenza dei prezzi praticati per i similari prodotti stranieri.

Sui tempi e le modalità di cessazione dell'attività dell'azienda è intervenuto un accordo fra la direzione dello stabilimento e le maestranze. In base a tale accordo la Mucchiut ha ripreso l'attività per smaltire le giacenze di magazzino. Ultimate dette operazioni, lo stabilimento è stata ceduto ad una impresa per la lavorazione di prodotti elettromeccanici che ha iniziato la propria attività sin dal mese di agosto, assumendo subito parte del personale licenziato dal calzificio, mentre per il restante personale è prevista l'assunzione non appena saranno entrati in piena funzione gli impianti della nuova impresa e, comunque, non oltre il 31 dicembre prossimo.

Inoltre, è prevista la costruzione di un apposito stabilimento che, oltre ad assicurare il lavoro agli ex dipendenti della Mucchiut, occuperà altro personale. Pertanto, il problema economico e sociale cui accennano gli interroganti, conseguente alla chiusura del calzificio Mucchiut, è da ritenersi risolto in modo nettamente positivo, senza sostanziale danno per i lavoratori poiché per coloro che non sono stati subito riassunti dalla nuova impresa è stata chiesta dalla impresa Mucchiut l'applicazione del trattamento speciale a favore dei lavoratori disoccupati previsto dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1968, n. 1115.

Circa l'intervento del procuratore della Repubblica di Gorizia, la procura generale di Trieste ha fatto presente che l'intervento stesso è stato determinato dal turbamento derivato al normale svolgimento del lavoro dall'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze e dalla ricorrenza degli estremi del reato previsto e punito dagli articoli 508 e 511 del codice penale. Il procuratore della Repubblica di Gorizia, risultati vani, da notizie direttamente attinte, gli interventi degli organi amministrativi pubblici, al fine di far desistere gli occupatori dalla loro azione anti-giuridica, disponeva, con suo provvedimento del 25 giugno 1971, lo sgombero dello

stabilimento dagli occupanti arbitrari, richiedendo l'intervento delle forze di polizia giudiziaria alle dipendenze della questura isontina, che eseguivano immediatamente il provvedimento medesimo.

L'ordine di sgombero di cui è cenno faceva riferimento agli articoli 219, 220 e 232 del codice di procedura penale, i quali, come noto sanciscono l'obbligo per la polizia giudiziaria di far cessare la permanenza dei reati e di impedire che i medesimi vengano portati a conseguenze ulteriori, ristabilendo la situazione giuridica turbata. Attribuzioni che debbono essere esercitate alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica, il quale ultimo, inoltre, può preliminarmente procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il provvedimento del procuratore della Repubblica di Gorizia, è da ritenersi, pertanto, incensurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto l'articolo 40 della Costituzione, riconoscendo il diritto di sciopero, non è di ostacolo alla repressione dei reati, che, commessi in occasione di uno sciopero, ledono gli altri diritti di libertà o di proprietà.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LOBIANCO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza della strana situazione creatasi nel comune di Marcianise (Caserta) ove non è possibile completare l'edificio di una nuova scuola media in località Madonna della Libera, perché i lavori sono ostacolati dalla presenza di una linea elettrica ad alta tensione.

I lavori sono stati sospesi perché è necessario lo spostamento, a cura dell'ENEL, di alcuni pali, mentre il comune ha versato la somma necessaria per tale spostamento.

Nonostante i ripetuti solleciti e l'urgenza dell'opera che prevede ben 24 aule, nonostante il risentimento giusto dei cittadini di Marcianise, l'ENEL, dimostrando insensibilità e disinteresse per il bene pubblico, non si decide ad effettuare i lavori. (4-18826)

RISPOSTA. — Nel comune di Marcianise è stata iniziata tempo addietro la costruzione di un edificio scolastico che interessa il tracciato di una linea ENEL a media tensione in doppia terna, di preminente interesse perché ser-

ve, tra l'altro, grossi complessi industriali della zona. Tale linea è protetta da regolari servitù con la clausola di rinuncia alle facoltà previste dall'articolo 122 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici.

In relazione alla richiesta del comune, l'ENEL, tenuto conto dei motivi che la giustificavano, si è dichiarato, in via del tutto eccezionale, disposto ad effettuare lo spostamento del tratto di linea che ostacolava la costruzione dell'edificio scolastico e di conseguenza inviava al comune, verso la fine del 1969, un preventivo di tale variante, che comportava lo spostamento di alcuni sostegni con un onere di lire 2.620.000.

Al comune fu fatto anche presente che i lavori avrebbero potuto essere eseguiti in un tempo relativamente breve, tre-quattro mesi, qualora si fossero ottenute in via bonaria le nuove servitù di elettrodotto; in caso contrario i tempi sarebbero stati necessariamente lunghi, dell'ordine di almeno 18 mesi, per le note esigenze connesse con l'imposizione coattiva delle servitù stesse.

Il comune, nel giugno dello scorso anno, curò il versamento dell'importo della spesa prevista, per consentire all'ENEL l'inizio delle procedure relative.

Tutti i possibili tentativi esperiti per mesi al fine di ottenere con accordi le necessarie servitù hanno avuto esito del tutto negativo, anche perché i terreni da servire erano stati interessati da programmi di sviluppo urbanistico.

Pertanto, si è dovuto studiare un'ulteriore variante, sia pure più onerosa della prima, che consentirà di risolvere la situazione permettendo quindi il completamento dell'edificio scolastico. Tale variante consiste nell'innalzare il tronco di linea al di sopra dell'edificio, nel pieno rispetto delle norme tecniche vigenti, mediante la sostituzione di alcuni sostegni con altri di maggiore altezza.

I relativi lavori sono stati iniziati e si prevede il loro completamento entro breve tempo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

LUZZATTO, GRANZOTTO E ALINI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per avere notizie in merito all'intervento poliziesco del 27 giugno 1971 contro le maestranze del calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo, che, in sciopero da oltre 40 giorni, occupavano lo stabilimento con

l'appoggio e la solidarietà dei sindacati, delle forze politiche, dell'amministrazione comunale e di tutta l'opinione pubblica per impedire la minacciata chiusura della fabbrica.

Gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali misure i ministri competenti intendano adottare per garantire il lavoro delle maestranze interessate e per impedire un così grave attacco ai livelli occupazionali della zona;

b) quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti del procuratore della Repubblica di Gorizia, dottor Pietro Marsi, il quale ha ordinato l'intervento della polizia in base a considerazioni del tutto infondate, tra le quali quella — smentita e respinta dall'amministrazione comunale di Gradisca — secondo cui « da informazioni direttamente attinte si sono dimostrati vani gli interventi degli organi amministrativi pubblici ai fini di raggiungere la desistenza da parte degli occupanti della loro azione antiggiuridica.

(4-18576)

RISPOSTA. — La chiusura del calzificio Mucchiut di Gradisca d'Isonzo è stata determinata dalla sensibile diminuzione nella domanda del prodotto, poiché l'impresa non è stata più in grado di sostenere la concorrenza divenuta più difficile anche in dipendenza dei prezzi praticati per i similari prodotti stranieri.

Sui tempi e le modalità di cessazione dell'attività dell'azienda è intervenuto un accordo fra la direzione dello stabilimento e le maestranze. In base a tale accordo la Mucchiut ha ripreso l'attività per smaltire le giacenze di magazzino. Ultime dette operazioni, lo stabilimento è stato ceduto ad una impresa per la lavorazione di prodotti elettromeccanici che ha iniziato la propria attività sin dal mese di agosto, assumendo subito parte del personale licenziato dal calzificio, mentre per il restante personale è prevista l'assunzione non appena saranno entrati in piena funzione gli impianti della nuova impresa e, comunque, non oltre il 31 dicembre prossimo.

Inoltre, è prevista la costruzione di un apposito stabilimento che, oltre ad assicurare il lavoro agli ex dipendenti della Mucchiut, occuperà altro personale. Pertanto, il problema economico e sociale cui accennano gli interroganti, conseguente alla chiusura del calzificio Mucchiut, è da ritenersi risolto in modo nettamente positivo, senza sostanziale danno per i lavoratori poiché per coloro che non sono stati subito riassunti dalla nuova impresa è

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

stata chiesta dalla impresa. Mucchiut l'applicazione del trattamento speciale a favore dei lavoratori disoccupati previsto dall'articolo 8 della legge 8 novembre 1968, n. 1115.

Circa l'intervento del procuratore della Repubblica di Gorizia, la procura generale di Trieste ha fatto presente che l'intervento stesso è stato determinato dal turbamento derivato al normale svolgimento del lavoro dall'occupazione dello stabilimento da parte delle maestranze e dalla ricorrenza degli estremi del reato previsto e punito dagli articoli 508 e 511 del codice penale. Il procuratore della Repubblica di Gorizia, risultati vani, da notizie direttamente attinte, gli interventi degli organi amministrativi pubblici, al fine di far desistere gli occupatori dalla loro azione anti-giuridica, disponeva, con suo provvedimento del 25 giugno 1971, lo sgombero dello stabilimento dagli occupanti arbitrari, richiedendo l'intervento delle forze di polizia giudiziaria alle dipendenze della questura isontina, che eseguissero immediatamente il provvedimento medesimo.

L'ordine di sgombero di cui è cenno faceva riferimento agli articoli 219, 220 e 232 del codice di procedura penale, i quali, come noto, sanciscono l'obbligo per la polizia giudiziaria di far cessare la permanenza dei reati e di impedire che i medesimi vengano portati a conseguenze ulteriori, ristabilendo la situazione giuridica turbata. Attribuzioni che debbono essere esercitate alla dipendenza e sotto la direzione del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica, il quale ultimo, inoltre, può preliminarmente procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente ovvero per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria.

Il provvedimento del procuratore della Repubblica di Gorizia, è da ritenersi, pertanto, incensurabile sotto il profilo della legittimità costituzionale, in quanto l'articolo 40 della Costituzione, riconoscendo il diritto di sciopero, non è di ostacolo alla repressione dei reati, che, commessi in occasione di uno sciopero, ledono gli altri diritti di libertà o di proprietà.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

MENICACCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e spettacolo e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per venire incontro alle obiettive difficoltà finanziarie (oltre 90 milioni di disavanzo per gli spareggi accu-

mulatisi durante i 25 anni della sua attività), tali da pregiudicare per l'anno in corso l'organizzazione del programma per la ventiseiesima edizione della manifestazione, che attualmente caratterizza la « Sagra musicale umbra », stigmatissima in Italia e all'estero.

Per sapere se ritengano di valorizzarla perché i più, e non soltanto gli appassionati o i cultori di musica, la conoscano, la frequentino e la amino; e apprezzino l'ampiezza educativa e storica, l'altissimo contenuto istruttivo e sociale che la stessa esprime a mezzo di maestri e di artisti valenti.

Per conoscere in ogni caso come si intenda evitare la paralisi completa dell'attività che è dato di intravedere per il mancato appoggio di quegli enti — primo fra tutti il comune di Perugia — che a causa della precaria situazione di cassa non sono più in condizione di sopportare gli oneri del passato. (4-16990)

RISPOSTA. — Come giustamente afferma l'interrogante, il *festival* « Sagra musicale umbra » è una delle più importanti manifestazioni musicali, con notevoli riflessi di carattere turistico, in campo nazionale e internazionale.

Questa amministrazione è sempre andata incontro alle necessità finanziarie dell'iniziativa stessa, concedendo sovvenzioni di notevole entità, per la parte strettamente artistica e anche per il settore turistico, come qui appresso specificato, in relazione agli ultimi anni:

a) *spettacolo:*

anno 1967	lire 45.000.000
» 1968	» 48.000.000
» 1969	» 49.000.000
» 1970	» 55.000.000

b) *turismo:*

anno 1969	lire 500.000
» 1970	» 500.000

Per il corrente esercizio finanziario 1970-1971 l'ente organizzatore del *festival*, presieduto dal sindaco di Perugia, ha presentato un preventivo di spesa pari a lire 138.400.000, dal quale vanno detratte lire 58.400.000, provenienti da contributi locali e da introiti vari.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, la richiesta della relativa sovvenzione è stata ridotta all'ammontare di lire 80 milioni.

Recentemente, la commissione centrale per la musica, ha espresso il parere di competenza, stabilendo il relativo contributo, per l'anno 1971, in lire 55 milioni, come per l'annata precedente.

In merito agli aiuti finanziari di carattere precipuamente turistico, per lo stesso anno 1971, non risulta finora pervenuta alcuna domanda, né da parte del comune, né da parte dell'ente provinciale per il turismo o dell'azienda di turismo di Perugia.

Infine, per quanto riguarda il disavanzo di 90 milioni di lire, accumulatosi durante i 25 anni di attività del *festival* in argomento, si fa presente che le vigenti disposizioni in materia non consentono di adottare provvedimenti di carattere straordinario, a titolo di sanatoria.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: MATTEOTTI.

PIGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intenda predisporre per affrontare la grave situazione che si è determinata presso la fabbrica Tessitura serica Bernasconi nel comune di Cernobbio (Como). La direzione dell'azienda ha richiesto di licenziare 175 operai e 39 impiegati, il che comporterebbe la chiusura totale. Di fronte a un così evidente ed ingiustificato attacco alla occupazione operaia, da giovedì 8 luglio 1971, i lavoratori hanno occupato la direzione e la fabbrica e numerose sono state le spese di posizione degli enti locali interessati preoccupati che tali licenziamenti non solo colpirebbero numerosi lavoratori, ma comporterebbero gravi conseguenze per la stessa economia della zona che già è stata colpita nel passato dallo smantellamento di altre aziende. (4-18731)

RISPOSTA. — In data 26 luglio 1971, in seguito all'accordo raggiunto fra la direzione e le maestranze delle Tessiture seriche Bernasconi sono stati revocati i licenziamenti precedentemente disposti.

Per tutti gli operai, tranne per quelli in servizio presso lo stabilimento di Solbiate, è stato chiesto dall'impresa l'intervento della Cassa integrazione guadagni. L'impresa si è anche assunta l'obbligo di corrispondere speciali premi agli operai che lasceranno volontariamente l'occupazione. Per gli impiegati, invece, il programma dei licenziamenti è rimasto invariato, sia pure con la corrispondenza di una speciale indennità extraliquidazione.

La situazione nella quale è venuta a trovarsi tale industria è dovuta alla crisi che ha investito l'intero settore tessile, non soltanto italiano, ma anche europeo.

Questo Ministero ha da tempo previsto tale difficile congiuntura del settore, determinato da cause di varia natura, quali l'affermazione sui mercati di nuovi tipi di filati sintetici, l'introduzione di telai di nuova concezione, la trasformazione dei mercati tradizionali, la concorrenza estera, ecc., e ha predisposto un disegno di legge recante provvedimenti intesi appunto a favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione del settore. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato e dovrà ora essere sottoposto all'esame dell'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento.

Nelle more di tale processo di ristrutturazione al fine di assicurare il mantenimento degli attuali livelli di occupazione, si è provveduto con decreto ministeriale del 15 maggio 1971 a dichiarare la condizione di crisi economica generale dell'industria tessile onde consentire alle maestranze dalla stessa dipendenti di beneficiare delle provvidenze previste dalla legge 5 novembre 1968, n. 1415.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

QUERCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se risponda a verità la notizia secondo cui stia per essere emanato un decreto del ministro delle finanze che aumenta l'importo delle « indennità commerciali » delle dogane e di altre speciali indennità extrabilancio delle imposte di fabbricazione, con la speciosa motivazione che l'imminente varo del decreto presidenziale sullo snellimento delle procedure doganali influirà negativamente sul gettito attuale delle indennità predette, e per sapere:

1) se ritengano che tale provvedimento possa riaprire la vertenza dei finanziari faticosamente chiusa lo scorso anno posto che — già ora — il trattamento accessorio dei doganali è di gran lunga più favorevole rispetto agli altri finanziari;

2) se ritengano che tale aumento possa acuire in tutto il settore del pubblico impiego lo stato di agitazione già esistente per la perequazione, già sfociato in manifestazioni di sciopero in taluni Ministeri (difesa, interno, ecc.);

3) se ritengano che lo snellimento delle procedure doganali attuato nell'interesse del-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI -- SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

la collettività, fa venir meno il presupposto della maggior remunerazione al personale doganale, considerato che tale provvedimento diminuisce il carico di lavoro e di responsabilità del personale stesso;

4) se ritengano che tutte le gestioni extra-bilancio (indennità commerciali, indennità UTIF, emolumenti ai conservatori ipotecari, ecc.) debbano essere eliminate per una più chiara politica della spesa pubblica e per una effettiva riforma della pubblica amministrazione. (4-15781)

RISPOSTA. — La questione delineata nella interrogazione è da ritenersi superata con la emanazione del recente provvedimento, con il quale è stata approvata la nuova tabella delle indennità per servizi straordinari prestati dal personale delle dogane nell'interesse del commercio.

Il provvedimento adottato, per considerazioni obiettive era venuto da tempo a qualificarsi come soluzione indifferibile, trattandosi di speciali indennità la cui misura, rimasta invariata per oltre dieci anni, più non retribuiva adeguatamente le prestazioni particolari del personale interessato, causa soprattutto il lento ma continuo slittamento del potere di acquisto della moneta nell'anzidetto periodo di tempo.

A parte in ogni caso l'accennata considerazione, non sembra potersi condividere la manifestata preoccupazione di una diffusione del fenomeno ad altre categorie di personale, dovendosi a detto riguardo aver presente che le recenti disposizioni circa lo snellimento delle procedure doganali, comportando una diminuzione delle operazioni produttive dei compensi in questione, realizzano per tal via un effetto livellatore sulla nuova misura delle indennità, mantenendo di norma queste ultime intorno a valori corrispondenti a quelli preesistenti.

Quanto, infine, al sollevato problema di una riconsiderazione globale del fenomeno generale delle gestioni fuori bilancio, è il caso di ricordare che l'argomento ha formato recentemente occasione di ampio ed approfondito dibattito presso l'Assemblea parlamentare di Palazzo Madama, dibattito conclusosi con l'approvazione di un testo unificato, ora all'esame della competente Commissione in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il provvedimento in questione, anche se non risolve integralmente talune anomalie insite nel sistema delle gestioni fuori bilancio, si muove certamente ed in maniera concreta

nella indicata direzione, secondo una chiara volontà governativa in tal senso e secondo ancora i riconoscimenti unanimi dei settori politici sia della maggioranza che dell'opposizione.

Il Ministro delle finanze: PRETI.

ROBERTI, ALMIRANTE, CARADONNA E MARINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i criteri adottati nei recenti avanzamenti con decorrenza 1° gennaio 1971, ai livelli *A* e *B* del personale di concetto e dell'esercizio e, se risponde al vero che il direttore generale delle ferrovie dello Stato, ha impartito disposizioni per una valutazione suppletiva nei riguardi dei dirigenti sindacali interessati all'avanzamento.

In caso affermativo, gli interroganti chiedono se lo stesso criterio sia stato adottato per tutti i dirigenti sindacali senza discriminazioni o, solamente, per i dirigenti dei sindacati SFI-CGIL, SAUFI-CISL, SIUF-UIL. Si lamenta infatti che i dirigenti sindacali dell'USFI-CISNAL, hanno dovuto registrare ingiustificate retrocessioni ed esclusioni.

Si chiede infine di conoscere quali sono le motivazioni in base alle quali il capo gestione Nigro dottor Aurelio, membro della segreteria generale USFI, per il secondo anno consecutivo, viene retrocesso di circa 300 posti in graduatoria, da parte del consiglio di amministrazione, rispetto alle proposte avanzate dal competente servizio, per il suo avanzamento a capo gestione superiore. (4-18830)

RISPOSTA. — I criteri adottati nei recenti scrutini per gli avanzamenti in conto 1971 ai livelli *A* e *B* del personale di concetto e dell'esercizio sono esclusivamente quelli stabiliti, ai sensi dell'articolo 73 dello stato giuridico del personale ferroviario, dal consiglio di amministrazione delle ferrovie con la deliberazione in data 28 luglio 1964, n. 5 - recante nuovi criteri di valutazione per gli scrutini di avanzamento per merito comparativo - modificata e integrata con le deliberazioni del 25 luglio 1967, n. 73, e del 16 febbraio 1971, n. 6.

Sulla base di tali criteri, le commissioni locali e centrali d'avanzamento - nell'ambito delle rispettive competenze - hanno valutato comparativamente i requisiti professionali posseduti da ciascun concorrente, pervenendo quindi alla formazione delle graduatorie di merito.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

Per quanto riguarda i dirigenti sindacali interessati all'avanzamento, nessuna disposizione per una valutazione aggiuntiva nei loro confronti è stata emanata.

Sta di fatto, invece, che con la circolare per gli avanzamenti dell'anno 1971 del 13 marzo 1971, n. P.O. 2.1/22864 — a firma del direttore generale delle ferrovie — nell'ambito di generiche istruzioni per una attenta e scrupolosa valutazione dei concorrenti, è stata rivolta in particolare la raccomandazione che, per quanto concerne il personale distaccato presso le organizzazioni sindacali, la relativa valutazione di merito fosse « aderente alla accresciuta rilevanza delle mansioni disimpegnate, in rapporto ai nuovi e più impegnativi compiti cui le predette organizzazioni sindacali attendono ».

Per altro detta raccomandazione riguarda il personale distaccato presso tutte le organizzazioni sindacali delle ferrovie senza alcuna discriminazione.

Con riferimento, poi, al caso specifico del dottor Nigro Aurelio, si precisa che i giudizi di merito comparativo annualmente formulati sui singoli candidati dalle competenti commissioni locali e centrali di avanzamento e, successivamente, dal ministro sentito il consiglio di amministrazione, sono autonomi fra loro e scaturiscono da decisioni adottate dai predetti organi sulla base di criteri di valutazione predeterminati, come sopra detto, mediante apposite deliberazioni dello stesso consiglio di amministrazione.

Si assicura che tale procedura è stata scrupolosamente seguita nei confronti del dottor Nigro.

Il Ministro: VIGLIANESI.

RUFFINI. — Al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e al Ministro della pubblica istruzione. — Per chiedere cosa intendano fare per evitare che l'applicazione dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, con il conseguente e giusto inquadramento del personale, già assunto come straordinario, nelle carriere corrispondenti alle mansioni svolte e al titolo di studio posseduto, finisca col danneggiare quel personale di ruolo, e in particolare i vincitori dei concorsi e gli idonei al grado superiore, che ancora attendono di essere inquadrati in base alle mansioni espletate e al titolo di studio di cui sono in possesso.

L'interrogante fa presente che, a quanto gli risulta, tale pericolo di sperequazione sa-

rebbe particolarmente incisivo nell'amministrazione della pubblica istruzione. (4-17888)

RISPOSTA. — L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249 — che prescriveva il collocamento nelle categorie del personale non di ruolo, in base al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, di tutti coloro che comunque assunti o denominati prestavano servizio almeno dal 1° marzo 1968 presso gli uffici dell'amministrazione delle finanze — ed il terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che ne ha disposto l'estensione al personale comunque assunto o denominato in servizio presso tutte le amministrazioni statali da data non posteriore al 31 luglio 1970, sono norme a carattere precettivo e pertanto vanno applicate dalle singole amministrazioni sulla base dell'interpretazione che esse daranno alle norme stesse con l'eventuale ausilio degli organi consultivi dello Stato e salve le determinazioni che al riguardo potranno essere assunte dai competenti organi di controllo.

L'ufficio per la riforma dell'amministrazione, da parte sua, tenuto conto della formulazione letterale delle norme in parola, dell'origine di esse, degli scopi che si intendevano raggiungere nel formulare, non può non rilevare che esse tendono, piuttosto che a migliorare la carriera dei dipendenti che già hanno una sistemazione organica, a sistemare il personale a rapporto d'impiego precario; non può quindi non propendere per la tesi che esse riguardino il solo personale non di ruolo.

L'ufficio non può, altresì, non rilevare che una generale applicazione di tali norme a tutto il personale dello Stato, compreso quello di ruolo, porterebbe ad effetti di portata vastissima, certamente lontani dagli intendimenti dei proponenti la disposizione, e comunque non debitamente approfonditi in ogni loro aspetto.

Né può, d'altra parte, non tener conto del noto ordine del giorno del Senato, il cui contenuto, data la delicatezza della questione ed i sindacati riflessi di carattere generale, ove necessario, dovrà essere esaminato dal Governo nella sua naturale sede collegiale.

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione: GASPARI.

SERVADEI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia. — Per conoscere se reputino giusto, equo,*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

legittimo da parte degli alimentaristi vendere i loro prodotti pesandoli dopo averli posti nella carta da imballaggio che serve al loro trasporto. Al riguardo fa presente che in molti paesi (Austria, Svizzera, Germania, Svezia, ecc.) gli alimentari si incartano dopo la pesatura, tutt'al più deponendoli sulla bilancia sopra un foglio di carta velina impermeabilizzata per motivi igienici.

L'interrogante fa inoltre presente la opportunità di giungere alla specificazione, sulla tabella dei prezzi, delle diverse quotazioni al netto ed al lordo dell'imballaggio, e ciò allo scopo di rendere i consumatori edotti della reale consistenza dei loro acquisti.

(4-18141)

RISPOSTA. — In conformità delle sentenze che hanno ritenuto che il fatto del commerciante il quale faccia pagare la carta in cui sono avvolti i prodotti alimentari al prezzo del prodotto concreti il reato di cui all'articolo 515 del codice penale questo Ministero ha provveduto a diramare apposite istruzioni ai prefetti con circolare del 6 agosto 1971.

Con tale circolare si fa presente che i commercianti sono tenuti a tenere conto, ai fini della determinazione del prezzo, soltanto del peso del prodotto venduto anche se, eventualmente, il regolamento comunale, conformandosi agli usi, consenta, entro certi limiti, di computare nel peso anche la carta con cui è avvolto il prodotto. Si dispone, altresì, che gli esercenti dovranno considerare i costi del materiale, usato per involgere i prodotti, come una delle voci del capitolo relativo alle spese generali di esercizio.

Si fa infine presente che il comitato centrale metrico di questo Ministero ha approvato un dispositivo applicabile alle bilance automatiche per l'azzeramento della tara dispositivo che può contribuire in modo pratico ed efficace al raggiungimento delle anzidette finalità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto, che la Corte dei conti continua ad esaminare le pratiche riguardanti i ricorsi delle pensioni di guerra con notevole lentezza, e con tempi di trattazione dei fascicoli in sospenso straordinariamente lunghi.

Accade così che da oltre 25 anni dalla fine della guerra, mentre tutte le nazioni europee — anche quelle più colpite dell'Italia — hanno

da tempo definito tale contenzioso, nel nostro paese esistono oltre centomila cittadini, in genere ammalati e bisognosi, che non conoscono ancora la loro sorte, e mancano di qualunque possibilità previsionale circa l'epoca di definizione delle loro pratiche.

Il fatto, certamente estraneo all'impegno dei magistrati che costituiscono l'organismo in questione, ed evidentemente legato al carattere accentrato dello stesso ed alle sue antiquate procedure, risulta particolarmente ingiusto e pesante verso gli interessati, alcuni dei quali hanno reagito in questi ultimi tempi con atti di tragica disperazione.

L'interrogante ritiene che tale stato di cose non sia ulteriormente tollerabile sotto nessun punto di vista, e che ogni impegno vada urgentemente posto per rimuovere gli ostacoli che continuano a rendere tanto estraneo ai cittadini, e di fatto ostile, un servizio pubblico di grande rilevanza. (4-18410)

RISPOSTA. — La Corte dei conti, nel far presente che il numero dei ricorsi giurisdizionali per pensioni di guerra giacenti è presumibilmente destinato ad aumentare, ha segnalato che i rimedi per fronteggiare suddetta situazione non possono che individuarsi in nuovi interventi legislativi tendenti a snellire le procedure per la definizione dei ricorsi.

In effetti il problema è già all'attenzione del Parlamento essendo all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite I e III del Senato, il disegno di legge di iniziativa del senatore Bermani ed altri, n. 91, recante norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni.

Inoltre è da tener presente che la legge 28 luglio 1971, n. 585, ha previsto, fra l'altro, innovazioni intese a determinare una concreta diminuzione dei ricorsi giurisdizionali pendenti per pensioni di guerra.

Infatti l'articolo 10 della predetta legge, prevede che il Ministero del tesoro riesamini tutti quei provvedimenti oggetto di gravami per i quali non sia ancora iniziata l'istruttoria da parte della procura generale della Corte dei conti, onde accertare se gli stessi risultino suscettibili di riforma alla luce delle sopravvenute disposizioni di legge, dei più recenti orientamenti giurisdizionali e della prassi amministrativa.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se ritenga opportuno rafforzare le norme sui diritti di au-

tore, in modo da rendere obbligatorio il timbro della SIAE su tutti i libri messi in commercio e che tale timbro non venga impresso solamente a secco ma anche colorato, in modo da evitare che sotto il punzone vengano inserite contemporaneamente più copie anziché una sola.

Se ritenga opportuno assimilare l'assenza del timbro a secco della SIAE ai reati contemplati dall'articolo 640 del codice penale e venga considerato reato di azione pubblica al fine di evitare che autori danneggiati o truffati si rassegnino per mancanza di fiducia nella giustizia a rinunciare alla difesa dei propri diritti.

Il timbro della SIAE, infatti, come affermano numerose sentenze, costituisce la sola possibilità degli autori di difendersi. In particolare è estremamente chiara la sentenza pronunciata dal tribunale di Milano e passata in giudicato in data 8 aprile 1965, presidente l'attuale procuratore generale della Repubblica a Milano (causa poeta Quasimodo - editore Schwarz) la quale afferma: « Come è noto all'infuori di tale contrassegno, l'autore non ha altro mezzo di controllo né alcuna possibilità di identificare gli esemplari che si trovino legittimamente in commercio. (4-18743)

RISPOSTA. — L'articolo 123 della legge 21 aprile 1941, n. 633 (collocata nel titolo III, capo II, sezione III che disciplina il contratto di edizione), prevede, in via generale, che gli esemplari dell'opera siano contrassegnati in conformità delle norme stabilite dal regolamento.

In attuazione di tale norma, l'articolo 12 del regolamento approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, stabilisce che l'editore ha l'obbligo di contrassegnare l'opera e che il relativo contrassegno deve essere apposto dalla SIAE, « a meno che l'autore non provveda direttamente, contrassegnando ciascun esemplare con la propria firma autografa ».

Da tali disposizioni, si rileva che la forma di identificazione degli esemplari posti lecitamente in commercio, e realizzata mediante l'apposizione del timbro della SIAE, non è la sola preceduta dalla vigente disciplina, ma si pone in modo alternativo rispetto all'altra forma di autenticazione realizzata mediante la sottoscrizione autografa degli esemplari stessi da parte dell'autore.

Pertanto, ove si volesse sopprimere la forma di autenticazione diretta, ciò non co-

stituirebbe un rafforzamento della tutela del diritto di autore, ma un affievolimento della tutela stessa.

Infatti, la forma di autenticazione in argomento (abbinata nella pratica alla numerazione delle copie stampate), oltre a non offrire apprezzabili difficoltà di attuazione, previene e reprime efficacemente le iniziative dell'editore, tendenti a violare l'obbligo di non superare la tiratura dell'opera, pattuita in contratto; donde, l'autenticazione diretta degli esemplari costituisce un concreto mezzo di difesa dei diritti dell'autore, di certo non inferiore a quello attuato con l'intervento della SIAE.

Sembra, pertanto, che, proprio nell'interesse degli autori, la normativa vigente possa essere mantenuta. Ciò non esclude che si possa pervenire ad una accentuazione del carattere di inderogabilità della norma contenuta nel citato articolo 123 riguardante il contrassegno da apporre sugli esemplari delle opere pubblicate a stampa; tale modifica, in effetti, è stata prevista in sede di lavori preparatori per la revisione della vigente legge sul diritto d'autore.

In merito all'eventuale assimilazione della mancanza del contrassegno della SIAE, al delitto di truffa in danno dell'autore della opera, si osserva che codesta omissione, di per sé, costituisce inadempimento dell'editore a una delle principali obbligazioni del contratto di edizione, e che può essere causa di risoluzione del contratto e di risarcimento degli eventuali danni, patiti dall'autore dell'opera.

Pertanto, parificare *sic et simpliciter* un inadempimento contrattuale a una ipotesi criminosa prevista in via generale sarebbe contrario ai principi dell'ordinamento giuridico, per cui i rapporti di natura civilistica sono autonomi rispetto a quelli derivanti dallo *jus puniendi* dello Stato. Inoltre, una nuova disciplina penale che identificasse il semplice fatto dell'omissione del contrassegno della SIAE, con il reato di truffa, porrebbe una presunzione di frode a carico dell'editore e, quindi, una responsabilità penale obiettiva, costituzionalmente illegittima.

Infine, va rilevato che la tutela penale in questione è già assicurata in modo congruo dalla vigente normativa. E invero, l'articolo 171, primo comma, lettera d) della citata legge del 1941, n. 633, punisce con la multa da lire 20 mila e lire 800 mila chiunque riproduca un numero di esemplari dell'opera, maggiore di quello che aveva il diritto di stampare; se, poi, il fatto predetto è commesso

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

con artifici e raggiri, inducendo l'autore dell'opera in errore, nel fatto stesso concorrerà il delitto di cui all'articolo 640 del codice penale, eventualmente aggravato dall'ipotesi di cui all'articolo 61 n. 7 stesso codice.

Il Sottosegretario di Stato: ANTONIOZZI.

SERVELLO. — *Ai Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se ritenga di porre allo studio il ripristino dell'assicurazione sulla patente di guida, considerato che con l'attuale formula:

1) lo Stato registra gravi perdite in bolli di circolazione e in consumi di carburante;

2) che circa 100 mila commercianti in auto usate si trovano costretti a cambiare attività alla stessa stregua dei procacciatori di affari delle più importanti case automobilistiche, non essendo loro consentita la circolazione su mezzi non assicurati;

3) che con la fine del commercio dell'auto usata lo Stato non introita tasse di trasferimento, IGE, tangenti spettanti sugli atti notarili di vendita, eccetera.

L'interrogante chiede di sapere, infine, se l'assicurazione sulla patente, con idonei accorgimenti tecnici e sui massimali possa ovviare ai lamentati gravi inconvenienti.

(4-18892)

RISPOSTA. — La normativa sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli, nell'ordine della più ampia tutela dei terzi danneggiati, prevede che la copertura assicurativa per i minimi di garanzia dev'essere riferita a ciascun autoveicolo in circolazione. Al di sopra di detti minimi è possibile effettuare ancora l'assicurazione sulla patente di guida, in via complementare dell'assicurazione obbligatoria. In altri termini, ogni autoveicolo di cui si serve o può servirsi il titolare di patente di guida dev'essere coperto nei minimi di legge, ma se il titolare stesso ha interesse a una più ampia garanzia, per l'uso di più autoveicoli, può assicurarsi per un massimale più elevato, con una sola polizza. Assicurazioni complementari in tal senso sono comprese fra le condizioni di tariffa approvate da questo Ministero.

Quanto alla necessità dei commercianti di autoveicoli usati si fa presente che esse sono state tenute in considerazione nel regolamento di esecuzione della legge sull'assicurazione obbligatoria, disponendo forme di assicu-

razione provvisoria a particolari condizioni di polizza e di tariffa per i commercianti che devono porre in circolazione, ai fini della vendita, gli autoveicoli in questione. Tale agevolazione è stata ritenuta sufficiente dalla categoria interessata che non risulta abbia mosso alcuna lagnanza di rilievo al riguardo.

L'ipotesi che l'assicurazione possa condurre alla fine del commercio degli autoveicoli usati, formulata ha forse origine in una preoccupazione esternata dalla categoria prima che venisse messa a punto l'accennata agevolazione tariffaria.

Il Ministro: GAVA.

SCIATANICO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — considerato:

1) che la legge 24 maggio 1970, n. 336, ha dato luogo a difficoltà di interpretazione e di vario genere in sede applicativa;

2) che, in particolare, data la militarizzazione disposta con decreto ministeriale 30 luglio 1943 del personale dei ferrovieri e postelegrafonici durante l'ultima guerra, tale personale di fatto venne assimilato ai combattenti, avendo sopportato gravi rischi e partecipato talora a vere azioni di guerra a contatto diretto col nemico;

3) se il personale delle ferrovie e delle poste e telegrafi, militarizzato durante l'ultima guerra, debba considerarsi ricompreso come assimilato agli ex combattenti nella legge 24 maggio 1970, n. 336, e debba godere dei relativi benefici di carriera e di collocamento anticipato a riposo. (4-18878)

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che precedenti provvedimenti legislativi di carattere riparatore (legge 4 marzo 1948, n. 137; legge 23 febbraio 1952, n. 93), emanati in favore degli ex combattenti e di altre ben determinate categorie, non hanno mai preso in considerazione il personale militarizzato nel senso indicato dall'interrogante, ma soltanto quello che abbia partecipato in modo diretto ed immediato alla condotta od allo svolgimento delle operazioni di guerra, quello prigioniero delle Nazioni unite nonché quello catturato dai tedeschi o dai giapponesi dopo l'8 settembre 1943 e trattenuto in Germania o in Giappone, oppure nei territori controllati dalle forze armate di dette nazioni.

D'altra parte la legge 24 maggio 1970, n. 336, nel precisare, all'articolo 1, le cate-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 OTTOBRE 1971

rie di dipendenti che hanno diritto di fruire dei benefici da essa previsti, non prende in considerazione in alcun modo i militarizzati.

Né può sussistere il dubbio che tale personale sia da considerare ricompreso nelle « categorie equiparate », richiamate nello stesso articolo 1, in quanto il Consiglio di Stato (commissione speciale), in sede consultiva (parere n. 2386/70-43/70 C.S. del 12 novembre 1970), ha precisato che il richiamo alle categorie medesime si riferisce ai « profughi per l'applicazione del trattato di pace ».

Si aggiunge che, per l'estensione dei benefici in parola al personale delle ferrovie militarizzato, il 13 novembre 1970 è stata presentata la proposta di legge n. 2838 d'iniziativa dei deputati Ianniello ed altri.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: VIGLIANESI.

TEMPIA VALENTA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — richiamandosi a precedenti interrogazioni rimaste senza risposta — quali misure abbiano preso o intendano prendere per assicurare la ripresa dell'attività del lanificio Gallo-Rivelli di Andorno Micca (Vercelli) che occupa 250 dipendenti, attualmente in cassa integrazione.

È appena il caso di aggiungere che si tratta di una azienda tecnicamente efficiente, ristrutturata di recente e che quando è stata chiusa — per ragioni esterne: crisi finanziaria del gruppo Rivetti — disponeva di considerevoli commesse, tant'è che per soddisfarle si stava ricorrendo al lavoro a domicilio.

E che altre aziende del gruppo Rivetti, anch'esse investite dalla stessa crisi finanziaria, sono tuttora in attività. (4-18549)

RISPOSTA. — L'intero complesso del lanificio Rivetti e Gallo di Andorno Micca, che è inattivo dal novembre 1970, ha formato oggetto di trattative con il gruppo finanziario facente capo al lanificio Luigi Botto e figli.

Quest'ultima impresa, infatti, avendo avuto distrutto il proprio stabilimento di Vallemosso dall'alluvione avvenuta in quella località nel 1968, aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a trasferire i propri impianti nel territorio del comune di Andorno Micca. Le trattative si sono presentate difficili e complesse; sono tuttora in corso e non è possibile, per il momento, fare previsioni al riguardo.

La questione è attentamente seguita da questo Ministero che non ha mancato di segnalare, in rapporto alle precedenti interrogazioni dell'interrogante, al Ministero del bilancio le ripercussioni sociali ed economiche che l'arresto dell'attività dello stabilimento produce nella zona.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: GAVA.

TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dello scandaloso e persecutorio accertamento eseguito nel dicembre 1970 dal capitano Aldegoni Amedeo, dal brigadiere Seno Francesco e dal brigadiere Martone Rolando, tutti appartenenti alla compagnia guardie di finanza di Locri (Reggio Calabria) nei confronti del signor Commisso Salvatore, anch'egli di Locri, titolare di una piccola impresa di costruzioni;

2) quali siano le ragioni per le quali i suddetti verbalizzanti hanno compilato in data 31 dicembre 1970 un processo verbale di presunta infrazione sull'IGE, nel quale verbale — al fine di dimostrare una evasione fiscale — sono state alterate le cifre dei lavori, gestite da enti pubblici, eseguiti dal Commisso a partire dal dicembre 1965. Infatti, da alcune regolari attestazioni rilasciate dagli enti appaltanti dimostrabili in qualsiasi momento, risulta che:

a) nessun lavoro di costruzione è stato eseguito dal Commisso per il comune di Benestare mentre gli « zelanti » verbalizzanti affermano che ha eseguito lavori per l'importo di lire 55.233.000;

b) il comune di Nianco per lavori a tutt'oggi eseguiti dal Commisso attesta di avere liquidato lire 13.404.000 e non lire 42.799.052 come accertato;

c) il comune di San Lorenzo attesta che i lavori a tutt'oggi eseguiti dal Commisso sono dell'importo di lire 38.051.113 e non di lire 57.188.000 come accertato;

d) il genio civile di Reggio Calabria per lavori eseguiti dal Commisso nel comune di Roccella Ionica attesta di avere liquidato lire 8.509.528 e non lire 15 milioni come i verbalizzanti hanno accertato;

e) il consorzio di bonifica del versante jonico meridionale, per lavori eseguiti dal Commisso ha liquidato soltanto lire 1.444.445 e non lire 21.700.000 come accertato dai verbalizzanti;

3) in base a quali criteri i « solerti » verbalizzanti (non certo per i contratti dei

loro alloggi) mentre hanno accertato evasioni su lavori rientranti nell'importo di circa 500 milioni, sostengono una mancata fatturazione per misto e sabbia, la cui quantità corrisponde invece a circa due miliardi e mezzo di lavori;

4) se nell'azione illegale dei verbalizzanti non vi è la assurda e precisa intenzione, attraverso la falsificazione delle cifre, di colpire cinicamente e portare al fallimento il Commisso perché dirigente comunista e tenace combattente delle consorterie e del malcostume locale;

5) se non ritenga opportuno e urgente predisporre una rigorosa indagine per accertare i motivi che hanno indotto i tre appartenenti alla guardia di finanza di violare le norme della Costituzione repubblicana e per adottare nei confronti di essi i più rigidi provvedimenti disciplinari. (4-18755)

RISPOSTA. — Il quadro emerso dall'esito degli accertamenti svolti sulla situazione delineata nella interrogazione di cui sopra, è strutturalmente e per certi aspetti notevolmente diverso da quello rappresentato dall'interrogante.

Va intanto puntualizzato subito che l'operato dei militari verificatori non è stato animato da alcun intento vessatorio, né la verifica può assumersi condotta in termini persecutori a carico dell'impresa Commisso.

Detta verifica, conclusasi con l'accertamento di evasioni all'imposta generale sull'entrata in relazione ad atti economici effettuati dal Commisso senza il prescritto documento e senza il pagamento del suddetto tributo, venne disposta ed attuata in esecuzione del piano operativo del reparto, che prevedeva venti interventi, tutti compiuti, nei confronti di altrettante aziende edili scelte fra le più importanti della zona nel particolare settore.

È importante rilevare che tutti i cennati interventi furono preceduti dal rilevamento dei lavori eseguiti dalle varie aziende da controllare, presso i comuni della zona e presso i competenti uffici finanziari.

Sul conto quindi dell'impresa Commisso risultò che questa aveva eseguito, fra l'altro, le seguenti opere:

a) per conto del provveditorato opere pubbliche di Catanzaro, la ricostruzione di variante del ponte sul torrente Pintamati (secondo stralcio strada comunale allacciamento San Nicola d'Ardore-Benestare) per l'importo di lire 55.239.000 più lire 6.000.000 per perizia suppletiva.

Il rilevamento fu effettuato presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Locri per il contratto principale e su documentazione dello stesso provveditorato alle opere pubbliche per l'importo suppletivo.

Nel processo verbale di constatazione fu però erroneamente riportato che i lavori erano stati eseguiti per conto del comune di Benestare, mentre in questo avevano avuto soltanto esecuzione;

b) per conto del comune di Bianco, la costruzione della fognatura (tratto Canalone-via Marchese) per l'importo di lire 13.030.777; la costruzione di un edificio scolastico per l'importo di lire 15.788.760 e l'ampliamento del cimitero per l'importo di lire 13.979.515.

I dati suddetti furono rilevati presso il comune.

Da notare che le opere suindicate furono ritenute completamente eseguite avendo la parte dichiarato, durante la verifica, di avere in corso lavori unicamente nel comune di Bovalino.

Comunque, dai successivi controlli eseguiti presso lo stesso comune di Bianco è risultato che gli importi finora riscossi dal Commisso ammontano a lire 23.723.225;

c) per conto del comune di San Lorenzo, la costruzione delle fognature delle frazioni Chorio e Marina per l'importo di lire 57.188.000, come rilevato dal capitolato d'appalto.

Poiché il Commisso dichiarò, come già riferito, di avere in corso, alla data della verifica, i soli lavori presso il comune di Bovalino, i verbalizzanti ritennero le opere suddette completate nel 1970, tanto più che nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1966-1969 l'interessato aveva denunciato costruzioni, riferite a tali lavori, per lire 47 milioni, sicché il resto poteva considerarsi ultimato nel 1970.

Soltanto dalla dichiarazione dei redditi del 1971 emerse che i lavori erano stati sospesi, giustificandosi in tal modo la detrazione di lire 12 milioni richiesta sulle opere dichiarate come eseguite;

d) per conto del genio civile di Reggio Calabria, i lavori di pronto intervento per il ripristino della strada comunale mulattiera tra Roccella-Nencino-Spanò per l'importo di lire 9 milioni, indicato in tale entità dai verbalizzanti;

e) per conto del consorzio bonifiche versante calabro-jonico, i lavori di protezione dell'impianto irriguo a sinistra del torrente San Venero di Samo per l'importo di lire 21.700.000.

Il rilevamento fu effettuato presso l'ufficio distrettuale imposte dirette di Locri, che aveva ricevuto in tal senso comunicazione dal suddetto consorzio.

L'importo però è effettivamente errato giacché l'entità dei lavori appaltati è stata in realtà di lire 1.700.000. L'errore è imputabile, come riferito al consorzio, che aveva fornito un dato non esatto.

Il complesso delle risultanze anzidette evidenziava, in definitiva, un volume di lavori eseguiti dall'impresa Commisso nel periodo 10 dicembre 1965-9 dicembre 1970, per l'importo totale di lire 667.834.242, in corrispondenza del quale la ditta esibì fatture di acquisto di materiali vari, per l'ammontare complessivo di lire 59.673.081.

Attesa quindi l'entità veramente modesta di quest'ultimo importo rispetto all'ammontare delle opere realizzate, i militari verificatori, al fine di stabilire il valore dei materiali impiegati dall'impresa nelle varie costruzioni, adottarono, stante la mancanza di contabilità aziendale, il procedimento di controllo indiretto, basato sulle quote percentuali di incidenza dei materiali rispetto al costo complessivo dell'opera, fissate con decreto del ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1968 (in *Gazzetta ufficiale* del 9 luglio 1968, n. 172).

In base a tale procedimento, risultò che l'impresa Commisso aveva impiegato nella esecuzione dei vari lavori edili, materiali vari (ferro, tubi, cemento, calce, mattoni, marmette, sabbia, ghiaia, legname, bitume) per complessive lire 284.975.338. La differenza tra questa cifra e l'ammontare delle fatture esibite fu considerata, pertanto, riferibile ad acquisti di materiali vari effettuati dalla ditta Commisso senza i prescritti documenti assoggettati all'IGE.

Si ritiene quindi di poter concludere che l'operato dei verificatori, anche con riguardo al procedimento di calcolo adottato nella circostanza, è da considerarsi del tutto corretto sul piano sia formale che sostanziale. Errori materiali, in base a quanto innanzi illustrato, certamente ce ne sono stati, ma essi sono essenzialmente da imputare alla reticenza del Commisso nel corso della verifica o ad inesatta comunicazione di qualche ente.

Comunque, essendo stati rapportati alle competenti autorità, con il verbale di accertamento, tutti gli elementi rilevati, questi possono essere da esse rettificati in ogni stadio del procedimento contenzioso, quando ne sia dimostrata l'infondatezza e l'erroneità.

Va detto, d'altra parte che il Commisso, ritenendo che nel comportamento dei verbalizzanti possano ravvisarsi i reati di falso ideologico, abuso di potere o altra ipotesi delittuosa nel riferimento di fatti non veri accanto a fatti veri, ha presentato in data 13 luglio 1971 un esposto-denuncia al procuratore della Repubblica di Locri, per i provvedimenti che questi riterrà di dover adottare.

La valutazione dell'operato dei verbalizzanti è pertanto rimessa al giudizio della magistratura, così come, del resto, quella di eventuali responsabilità penali emergenti a carico del Commisso in relazione al contenuto dell'esposto.

Il Ministro: PRETI.

TRIPODI GIROLAMO E FIUMANÒ. —
Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se corrisponda a verità che il compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio Calabria, su sollecitazioni da parte di organi centrali, ha intenzione di vendere al dottore Barbaro, sindaco di Montebello Ionico, un suolo di proprietà della azienda ferroviaria sul tratto Reggio Calabria-Metaponto sul quale suolo il Barbaro precedentemente con metodo abusivo e senza alcuna autorizzazione aveva costruito un proprio villino.

La strana vendita del suolo, viene giustificata con la motivazione che dovendo il Barbaro demolire il fabbricato abusivo, si viene incontro con simile sanatoria, che sostanzialmente significa autorizzare con la copertura da parte dell'azienda pubblica una violazione della vigente legislazione in materia urbanistica commessa da parte di un privato, già rinviato a giudizio e non condannato soltanto per sopraggiunta amnistia.

Di fronte ad un palese tentativo di favorire l'illegalità gli interroganti chiedono di conoscere se non intenda necessario e con urgenza respingere la richiesta avanzata dal Barbaro onde evitare che con il patrimonio dell'azienda delle ferrovie dello Stato possa essere avallata la violazione della legge e favorita la costruzione abusiva sui suoli di proprietà pubblica. (4-18947)

RISPOSTA. — La richiesta avanzata dal dottor Paolo Barbaro, sindaco di Montebello Jonico, intesa ad ottenere in vendita dalla amministrazione ferroviaria un terreno concessogli in uso temporaneo e sul quale lo stesso dottor Barbaro ha fatto costruire un

fabbricato in muratura, non è risultata accoglibile.

Per quanto riguarda le questioni connesse alla predetta concessione precaria, esse rientrano nella specifica competenza di altre amministrazioni (lavori pubblici e marina mercantile).

Il Ministro: VIGLIANESI.

VETRONE E SEDATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora adottato l'atteso provvedimento dell'inserimento nella rete ferroviaria statale della ferrovia sovvenzionata Benevento-Cancello (Valle Caudina).

È da oltre un decennio che le popolazioni interessate, amministrazioni locali, organizzazioni professionali ed autorità politiche invocano detto provvedimento destinato, peraltro, ad apportare anche sensibili vantaggi economici allo Stato.

Ed il ritardo è tanto più ingiustificato in quanto non dovrebbero esistere motivi di ordine tecnico dal momento che l'amministrazione ferroviaria fa circolare sulla linea menzionata convogli come la « Freccia del Molise » ed ha programmato l'istadamento su di essa di alcuni treni rapidi in caso di interruzione accidentale della linea Benevento-Caserta.

Non esistono motivi contrastanti con le esigenze di percorrenza orario che anzi, integrando il detto complesso sociale in quello ferroviario dello Stato, la percorrenza orario si ridurrebbe in misura notevole risultando la lunghezza della linea di Stato Benevento-Napoli via Caserta superiore di ben 27 chilometri della lunghezza della linea sociale Benevento-Napoli via Valle Caudina, per cui le stesse comunicazioni dirette tra il Tirreno e l'Adriatico ne risulterebbero migliorate con grande beneficio degli sviluppi socio-economici e commerciali fra i centri regionali delle Puglie, Molise e Campania.

Non esistono neppure motivi d'intralcio da parte della società concessionaria che ripetutamente ha dichiarato la sua disponibilità sulla base delle sole leggi vigenti in materia.

Occorre soltanto da parte dell'amministrazione ferroviaria un'effettiva volontà di

propositi aperti alle legittime esigenze sociali della collettività e a quelle insite nel progresso stesso dei mezzi moderni di comunicazione. (4-18984)

RISPOSTA. — La situazione della ferrovia Benevento-Cancello è da tempo all'esame dei competenti organi di questa amministrazione.

Si può assicurare che quanto prima verranno adottate le necessarie decisioni per pervenire alla normalizzazione dell'esercizio della ferrovia in questione.

Non si nasconde, comunque, che tali decisioni difficilmente potranno prevedere la statizzazione della ferrovia, provvedimento che, come risulta dai numerosi esami effettuati in passato ed anche di recente, si presenterebbe fortemente dispendioso per la azienda delle ferrovie dello Stato e di scarso vantaggio per gli utenti.

È stato infatti calcolato che la gestione della linea da parte dell'azienda darebbe luogo ad una prevedibile passività annua dell'ordine di 485 milioni di lire, cui si aggiungerebbe un ulteriore *deficit* di circa 22 milioni afferente all'esercizio delle linee automobilistiche integrative che, onde prevenire una potenziale concorrenza, dovrebbero anch'esse essere assorbite dalle ferrovie dello Stato e gestite tramite l'INT.

Nessun concreto beneficio, inoltre, verrebbe all'azienda dal punto di vista dell'esercizio, in quanto non si determinerebbero vantaggi di percorrenza nelle relazioni tra il nord e le Puglie, per le quali resterebbe più conveniente l'istadamento via Villa Literno-Caserta-Benevento, né alcun miglioramento potrebbero trarne i collegamenti tra Napoli-Benevento e le Puglie, giacché l'istadamento in via normale dei relativi treni viaggiatori sulla valle Caudina sarebbe incompatibile con le esigenze della città di Caserta, mentre all'inoltro di materiale merci osterebbero le sfavorevoli caratteristiche plano-altimetriche della linea stessa.

Il Ministro: VIGLIANESI.